

CCLXXVI SEDUTA

(POMERIDIANA)

MARTEDI' 21 LUGLIO 1964

Presidenza del Vicepresidente GARDU

I N D I C E

Discorso del Presidente 6243

Disegno di legge: «Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna». (129) (Continuazione della discussione e approvazione):

PUDDU	6206-6214-6216-6221-6230
ZUCCA	6206-6209-6223-6228
PAZZAGLIA	6207-6211
PRESIDENTE	6208-6209
DETTORI	6208-6217-6229-6237
RAGGIO	6211-6216
CARDIA	6212
SPANO, Assessore ai lavori pubblici	6214-6219-6232
SOGGIU PIERO	6218-6222-6224
(Votazione segreta)	6220
(Risultato della votazione)	6220
COIS	6221
CUCCU	6227-6231
LAY	6232
PERNIS	6236
(Votazione segreta)	6242
(Risultato della votazione)	6242

Sull'ordine del giorno:

CONGIU	6243
GHIRRA	6243
CORRIAS, Presidente della Giunta	6243

La seduta è aperta alle ore 17 e 55.

ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna». (129)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna».

Poichè sono stati presentati numerosi emendamenti che non è stato possibile ancora distribuire, sospenderemo la discussione sugli articoli emendati.

CONGIU (P.C.I.). Signor Presidente, noi non abbiamo ancora ricevuto emendamenti.

PRESIDENTE. E' ciò che dicevo.

CONGIU (P.C.I.). Mi permetto di dire che si tratta di emendamenti che, in generale, hanno un raccordo ben preciso con tutti gli articoli.

PRESIDENTE. Si può sospendere a mano a mano che se ne presenta la necessità. Io non posso impedire a nessuno di presentare emendamenti in questa discussione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a cooperative ed a privati sin-

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

goli o associati che intendano apportare ad abitazioni miglierie, ampliamenti, riparazioni o consolidamenti, costruire o completare case di abitazione, ovvero acquistare case di abitazione di nuova costruzione in Sardegna un contributo nella misura del due per cento negli interessi relativi a mutui erogati in contanti dagli Istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso agli interessi sulle rate di acconto, limitatamente ad un periodo di tempo che non può superare di oltre novanta giorni il periodo prescritto dal decreto di cui al successivo articolo 12 per l'esecuzione dei lavori.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rifondere, senza diritto a rivalsa, agli Istituti mutuanti lo scarto fra il valore nominale delle cartelle ed il loro prezzo di collocamento a seguito della erogazione dei mutui in contanti in base alle norme legislative ed ai regolamenti vigenti in materia, nella misura massima del venti per cento del valore nominale.

In apposita convenzione con i detti Istituti saranno regolate le modalità relative al pagamento del concorso negli interessi e dello scarto delle cartelle.

Ai richiedenti ed ai beneficiari dei mutui di cui al primo comma del precedente articolo, che dimostrino di essere titolari di un reddito globale, compresi i redditi di lavoro, non soggetto a tassazione per imposta complementare, il contributo negli interessi è concesso nella misura del tre per cento.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

Emendamento Puddu - Peralda:

« Art. 1 — (sostitutivo parziale). Nel secondo comma — 5° rigo — sostituire le parole "di oltre novanta giorni" con le parole "di oltre centottanta giorni" ».

Emendamento Zucca - Cuccu - Milia:

« Art. 1 — (sostitutivo parziale). Sostituire nell'ultimo comma le parole "tre per cento" con le parole "quattro per cento" ».

Emendamento Pazzaglia - Pernis:

« Art. 1 — (aggiuntivo). Dopo l'ultimo comma aggiungere: "Ai richiedenti che dimostrino di aver ottenuto da un istituto autorizzato all'esercizio del credito fondiario ed edilizio diverso da quelli con i quali è stata stipulata la convenzione di cui al 4° comma e che rinuncino ai benefici di cui al 3° comma, il contributo negli interessi relativi al mutuo è concesso nella misura del 3 per cento" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puddu per illustrare il suo emendamento.

PUDDU (P.S.I.). Sull'emendamento da noi proposto penso che non debba spendere molte parole, signor Presidente, onorevoli colleghi, perchè si tratta di una questione formale. Si tratta cioè di aumentare il termine massimo da 90 a 180 giorni prescritto dal decreto per l'esecuzione dei lavori. Ritengo che il Consiglio non abbia difficoltà ad accogliere la proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Zucca per illustrare il suo emendamento.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Già nel mio precedente intervento avevo fatto notare all'onorevole Assessore la stranezza della misura drastica proposta dalla Giunta sulla modifica della legge del 1962 che esentava coloro che non erano colpiti dalla imposta complementare, dal pagamento degli interessi. L'Assessore ha proposto che ai mutuatari che non devono pagare l'imposta complementare il contributo sugli interessi anzichè del due sia del tre per cento. Ci è sembrato che questa misura sia del tutto insufficiente perchè è chiaro che chi non paga imposta complementare sono proprio i

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

meno abbienti. Se proprio non si vuol tornare alla dicitura della legge del 1962, noi proponiamo che la quota di contributo di interessi della Regione per coloro che non sono colpiti di imposta complementare, cioè per i più poveri, per i meno abbienti, sia, anziché del 2, del 4 per cento.

PRESIDENTE. E' pervenuto un altro emendamento che sostanzialmente contiene gli stessi concetti dell'emendamento Pazzaglia - Pernis. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

Emendamento Falchi Pierina - Dettori - Usai - Soggiu Piero:

«Art. 1 bis — (aggiuntivo). L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere il solo contributo del 3 per cento sugli interessi a cooperative e a privati singoli o associati che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottengano dopo l'entrata in vigore della stessa, da istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio mutui per il miglioramento, l'ampliamento, la riparazione o il consolidamento, la costruzione o il completamento di case per uso di abitazione in Sardegna, che abbiano le caratteristiche stabilite dall'art. 2 della presente legge».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Pazzaglia per illustrare il suo emendamento.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Signor Presidente, io e i colleghi Chessa e Lonzu presentammo una proposta di legge tendente a modificare la legge numero 4 nel senso che a favore di coloro che avrebbero ottenuto un mutuo da Istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio diversi da quelli con i quali era stata stipulata una convenzione da parte della Regione, potessero venire concessi i benefici previsti dalla stessa legge ad esclusione dello scarto del valore delle cartelle. Dopo la presentazione di questa proposta di legge l'Asses-

sore ha presentato il disegno di legge che oggi stiamo esaminando. Abbiamo ritenuto, quindi, di presentare un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 di questo disegno di legge, affinché possano essere previsti gli stessi benefici che noi proponevamo attraverso la nostra proposta di legge. In buona sostanza, data per scontata una limitazione nelle disponibilità degli istituti con i quali viene stipulata una convenzione, attraverso il nostro emendamento aggiuntivo si vuole rendere possibile, per coloro i quali ottengono la concessione di mutuo da istituti diversi da quelli convenzionati, fruire di più rilevanti benefici che la Regione concede. Poiché soltanto attraverso una convenzione è possibile regolare ogni rapporto relativamente allo scarto delle cartelle è evidente la necessità di non concedere l'intervento sullo scarto delle cartelle.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). A chi va il contributo?

PAZZAGLIA (M.S.I.). A coloro che chiedono il mutuo, singoli o associati!

Mi pare che il testo del nostro emendamento non abbia necessità di ulteriori precisazioni, anche perchè, essendo inserito nell'articolo uno, evidentemente il beneficio è riferito a quelle ipotesi che sono considerate poi negli articoli successivi. Non è necessario aggiungere: «a coloro che costruiscano immobili che hanno gli stessi requisiti di cui all'articolo 2», perchè è precisato che i benefici di cui all'articolo 1 sono concessi a coloro che costruiscono abitazioni di un determinato tipo; se nell'articolo viene inserito il comma aggiuntivo nel testo da noi proposto non c'è bisogno di un articolo uno bis. Non è necessaria neanche la precisazione che si propone con la presentazione dell'emendamento aggiuntivo e istitutivo dell'articolo uno bis perchè è evidente che la disposizione di legge si riferirà ai mutui stipulati dopo l'entrata in vigore della legge. I benefici non possono essere concessi se non per le ipotesi verificatesi successivamente alla entrata in vigore della legge. Sarebbe sciocco preoccuparsi della esistenza di mutui contratti prima dell'entrata in vigore della legge an-

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

che perchè è facilissimo stipulare nella data del giorno successivo all'entrata in vigore un mutuo che fosse attualmente in corso di esame. Ritengo che anche da un punto di vista di collocazione logica sia più giusto istituire un ultimo comma aggiuntivo all'articolo uno e non istituire un altro articolo. Siccome (come avviene spesso in questi casi) le proposte della maggioranza passano, mentre quelle dell'opposizione non passano anche se hanno lo stesso contenuto, non farò opposizione acchè venga in ogni modo approvata una norma simile a quella che noi abbiamo presentato e sostenuto in Commissione finanze (e che è stata approvata da quella Commissione) e che abbiamo riproposto in Consiglio.

PRESIDENTE. A questo riguardo, debbo un chiarimento all'onorevole Pazzaglia e al Consiglio: il suo emendamento ha priorità nella votazione, ma se venisse respinto non potrei mettere in votazione neppure l'altro che ha lo stesso contenuto. Suggestirei perciò all'onorevole Pazzaglia, siccome effettivamente il secondo è più completo nella formulazione (più completo nel senso che, per esempio, parla di singoli e associati), di ritirare il suo emendamento e di aderire all'altro.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Non lo ritiro per stabilire il principio che quando si presenta un emendamento di un certo contenuto, non è concesso presentarne altro con una parola diversa. Sarò lietissimo invece di concordare un nuovo testo.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, voglio precisare che il mio suggerimento riguardava semplicemente una questione regolamentare.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori per illustrare il suo emendamento.

DETTORI (D.C.). Noi abbiamo ritenuto, signor Presidente (e mi dispiace che il collega Pazzaglia assuma una posizione, mi consenta, come quella che ha assunto concludendo l'illustrazione del suo emendamento), che si dovesse concordare sul principio. A

qualcuno dei colleghi che ha ritenuto che il nostro sia un emendamento inaccettabile, voglio ricordare ciò che è accaduto alcuni mesi fa (non saprei dire ora esattamente in quale periodo) al Comune di Sassari, che aveva cercato di stipulare con la Cassa di risparmio delle province lombarde un mutuo di un miliardo da destinare ad iniziative edilizie di alcune cooperative regolarmente costituite. I soci delle cooperative facevano giustamente rilevare che nonostante l'intervento del Comune, che attribuiva le stesse aree a particolari condizioni di favore, rimaneva pur sempre a carico dei soci, non soltanto una parte della differenza tra il valore nominale e il valore effettivo delle cartelle, ma tutto l'interesse del 5%. Abbiamo pensato che, se si vuole dare un effettivo incremento all'attività edilizia e facilitare l'accesso alla casa a coloro che non la hanno (che debbono però avere diritto e debbono costruire la casa secondo i requisiti che la legge prevede), noi dovremmo, come Regione, fare uno sforzo ed intervenire (non nella misura con la quale interveniamo generalmente accollandoci cioè lo scarto delle cartelle e poi una parte degli interessi); e se costoro riescono per proprio conto a reperire dei mezzi da istituti autorizzati al Credito fondiario (e ci possono essere i casi di coloro che pur rientrando nelle categorie considerate non hanno quel grado di priorità che possa farli arrivare immediatamente a beneficiare della legge, oppure anche avendo una certa priorità debbono rinviare l'attuazione del loro programma ed il conseguimento dei loro desideri di un tempo troppo lungo), dobbiamo trovare un sistema per incoraggiarli. Voglio far rilevare che qui rimangono fissati (mi permetto di farlo rilevare soprattutto al collega Pazzaglia) due punti fondamentali: coloro che sono ammessi al beneficio del concorso negli interessi sono gli stessi che possono, in teoria, anche se in pratica non accadrà, essere ammessi al beneficio di tutte le provvidenze della presente legge. Debbo far rilevare che resta fermo ancora l'altro cardine dell'intervento, cioè che le costruzioni debbono avere

i requisiti previsti dalla legge nazionale e richiamati dal disegno di legge che abbiamo in esame per l'edilizia popolare.

Io credo di dover invitare il Consiglio a riflettere sulla situazione che si viene a determinare. Siamo partiti tutti, mi pare, in questi giorni, da una ammissione: non discutiamo il meccanismo della legge, che per alcuni sembra buono, per altri sembra da respingere; però facciamo tutti l'affermazione che il fabbisogno di abitazioni in Sardegna è particolarmente elevato.

Facciamo tutti poi un'altra affermazione: nonostante l'intervento dello Stato e della Regione (anche se entrambi fossero assai più cospicui) noi non copriremmo il fabbisogno. Se vi sono dei privati, che rientrano in queste precise categorie, desiderosi di costruirsi una casa, che reperiscono i fondi con un loro impegno presso istituti autorizzati al credito fondiario (ne abbiamo anche in Sardegna, per esempio il Banco di Sardegna), noi Regione non dobbiamo negargli un aiuto che è solo parziale, riconoscendo, invece, ad altre categorie un aiuto più ampio. Io mi permetto, onorevole Pazzaglia, di pregarla di non considerare assolutamente non motivato (come lei ha ritenuto) il nostro atteggiamento. Noi non abbiamo voluto togliere ad alcuno una iniziativa. Credo che questo rapporto corretto ci sia stato e ci possa ancora essere in Consiglio, basta però che non si diano giudizi temerari che non corrispondono, mi creda, alla verità, a quello che noi abbiamo voluto fare.

PRESIDENTE. Pare alla Presidenza (dopo l'illustrazione dell'onorevole Dettori e dopo un esame più approfondito) che ci sia una differenza sostanziale tra i due emendamenti. L'emendamento Dettori e altri contiene, indubbiamente, elementi nuovi, rispetto a quello Pazzaglia, cioè le categorie, il tipo di costruzione e così via. Specifica, insomma, certi dettagli che invece non sono specificati nell'emendamento Pazzaglia. Quindi deve essere considerato diverso, o almeno questa è l'interpretazione che dà la Presidenza.

Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Debbo esprimere quantomeno la nostra perplessità sul contenuto dell'emendamento del collega Pazzaglia e su quello dei colleghi della Democrazia Cristiana. Noi istituiamo intanto il principio di dare un contributo del 3 per cento a cooperative e privati, singoli od associati, che, dice il collega Dettori, dandosi da fare (non specifica meglio quello che sia questo da fare)...

DETTORI (D.C.). Preoccupandoci del credito: questo era il significato.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). No, no, lei ha detto dandosi da fare, onorevole Dettori. Avrei voluto che lei chiarisse ai consiglieri che cosa significa darsi da fare per ottenere quei crediti che non si ottengono neppure usando la legge regionale.

DETTORI (D.C.). Significa preoccuparsi di avere il credito.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ho capito; soltanto che se fosse così semplice e riuscissero ad ottenere il credito tutti coloro che lo chiedono perché lo vogliono (cioè, secondo lei, che si danno da fare) ci sarebbero 200.000 Sardi che si darebbero da fare. Ma evidentemente il darsi da fare, onorevole Dettori, ha un altro significato.

Vorrei anche far osservare ai colleghi che l'onorevole Assessore ci ha comunicato che verranno stipulate convenzioni con tutti gli Istituti di credito che hanno la sezione fondiaria in Sardegna e addirittura con la Cassa delle province lombarde. Quindi è evidente che la vostra preoccupazione non dovrebbe esistere più, mentre fino ad oggi la convenzione era stata fatta solo con un istituto. Non si capisce come e perché il cittadino, sapendo che può rivolgersi all'Amministrazione regionale per beneficiare della legge, dovrebbe cercare altre vie per ottenere il credito...

FILIGHEDDU (D.C.). C'è il piccolo particolare dello scarto delle cartelle.

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

ZUCCA (P.S.I.U.P.). No, c'è il piccolo particolare che questo è un modo per favorire chi volete, nel senso che tutte le scale di priorità che fissate in legge saltano automaticamente. Questa è la realtà delle cose: voi volete premiare coloro che, grazie ad interventi provvidenziali, riescono ad avere in banca quello che il modesto cittadino non riesce a ottenere.

DETTORI (D.C.). Vi è una differenza nelle garanzie; un istituto bancario chiede una garanzia fino al 50 per cento, mentre la legge regionale prevede una garanzia fino al 75 per cento data dalla Regione.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Che cosa significa? Io sto dicendo che il cittadino che rinuncia ai benefici della legge regionale lo fa perchè non spera di ottenerli oppure perchè sa che dovrebbe attendere chissà quanto.

In pratica, cioè, voi volete far andare avanti coloro che chiederanno questo tre per cento in confronto a quei poveri 26 mila che attendono. E' vero che costoro hanno di meno, non hanno lo scarto delle cartelle, ma evidentemente, egregio collega Dettori, è gente che può farne a meno, me lo lasci dire. Non è facile ottenere il credito fondiario in Sardegna, è noto anche questo.

Un'altra osservazione che volevo fare è che non fissate un limite. Voi parlate del tre per cento di contributi, sul prestito, ma uno può avere ottenuto 15 milioni... (*interruzioni*).

State calmi, leggiamo l'articolo: l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere il solo contributo del tre per cento sugli interessi a cooperative, a privati singoli e associati... che ottengono dopo l'entrata in vigore della stessa, da istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio, mutui per il miglioramento, l'ampliamento, la riparazione o il consolidamento, la costruzione o il completamento di case per uso di abitazione in Sardegna che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 2. Che cosa significa questo?

DETTORI (D.C.). Posso darle un chiarimento?

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Mi permetta, onorevole Dettori, con le caratteristiche dell'articolo 2 uno può costruirsi anche una casa di lusso perchè queste caratteristiche riguardano soltanto la misura, non la somma che si spende per la casa. In pratica, cioè, io posso spendere quindici milioni per fare un appartamento di un certo tipo e voi mi dovete dare il tre per cento su tale somma in base a questo vostro emendamento.

DETTORI (D.C.). Onorevole Zucca, posso darle un chiarimento?

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Come vedete, come vi ho dimostrato avete torto anche su questo. Secondo me vi è anche il fatto che non sappiamo neppure quale è la spesa cui andiamo incontro perchè, mentre per quanto riguarda coloro che beneficiano della legge regionale la Giunta può fare bene i calcoli e sapere quante domande può accogliere e quante non ne può accogliere con determinati stanziamenti, qui il problema non esiste perchè il contratto è fatto direttamente con gli istituti bancari.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Chi lo ha detto?

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Se ha già ottenuto il credito...

PAZZAGLIA (M.S.I.). Il contributo chi glielo dà? La Regione, evidentemente.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Questo va a discapito di coloro che hanno fatto la domanda tramite la legge regionale. Cioè è gente che rinuncia allo scarto delle cartelle pur di avere subito il tre per cento mentre quei poveri 24 mila attendono il loro turno. Questa è la realtà delle cose, perché volete negarlo? Cioè voi volete proteggere ancora una volta coloro che possono avere direttamente dalla banca, senza le garanzie della Regione, il mutuo, cioè chi ha di più. Questa è la realtà delle cose.

L'emendamento è fatto da gente di destra: Pazzaglia è di destra e Dettori si è accordato.

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEBUTA

21 LUGLIO 1964

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Raggio. Ne ha facoltà.

RAGGIO (P.C.I.). Poniamo pure l'ipotesi che il richiedente debba avere certi requisiti e che questo sia rispettato, rimane però l'altra considerazione, cui accennava adesso l'onorevole Zucca, che mi sembra non solo importante, ma la più importante di tutte, cioè che noi andiamo verso un periodo nel quale la disponibilità di fondi, reperibile sul mercato, sarà pressappoco di 4 o 5 miliardi. Con questa somma potranno essere soddisfatte poche centinaia di pratiche, mentre stanziando sul bilancio della Regione un miliardo, presso a poco, l'anno per venti anni. Si determinerà una situazione di questo tipo: i 30 mila richiedenti, che hanno la pratica giacente e che non hanno altra possibilità di accedere al credito in modo diretto presso istituti bancari, non avranno nessuna possibilità d'ottenere il mutuo, mentre tutti coloro i quali potranno (io non dico attraverso vie non lecite, ma attraverso vie normali, attraverso rapporti normali che si hanno con le banche) ottenere il finanziamento dalle banche, potranno disporre in modo pieno della congrua somma che noi stanziando sul bilancio della Regione. In altre parole, si arriverà a questa situazione: chi otterrà credito dalle banche, attraverso il suo intervento diretto, potrà avere i contributi sugli interessi; chi non ha questa possibilità, non avrà niente, né finanziamento, né contributo. In altre parole è tutta la legge che viene ad essere svuotata e capovolta; l'emendamento cambia la natura di questa legge. Se diamo per fondata la previsione che per i prossimi tre-quattro-cinque anni i quaranta miliardi non ci saranno, ma ci sarà molto meno, cioè una cifra fissa e rigida in bilancio di un miliardo all'anno, noi utilizzeremo questa modesta somma in modo diverso da come prevedeva la legge.

C'è però una cosa ancora più grave. Noi proponiamo che venga dato il contributo del 3 per cento, ma ciò corrisponde alla misura di favore che noi facciamo ai richiedenti che hanno un reddito inferiore a quello previsto per la complementare. Significa cioè un con-

tributo superiore al 2 per cento e allo scarto delle cartelle. L'uno per cento in più di interesse infatti, posto che lo scarto rimanga, come diceva l'Assessore, nel limite del cinque-dieci per cento, significa più dello scarto delle cartelle; nessuno può negarlo.

L'Assessore sostiene che è impossibile consentire l'esonero totale degli interessi per certe categorie, ma contemporaneamente diamo a una categoria di gente privilegiata un contributo superiore alle provvidenze disposte per la gran parte dei richiedenti. Dico privilegiata obbiettivamente, perchè può accedere al credito mentre altre non vi possono accedere. Per questi motivi credo che noi dovremo respingere l'emendamento.

Io capisco l'obiettivo che i proponenti intendono perseguire, cioè di tentare d'allargare le possibilità di reperimento del credito. Un obiettivo di questo tipo non è che lo respinga in assoluto; con certe garanzie si può anche accettare, ma così come viene avanzata la proposta nella situazione concreta in cui la legge opererà, il risultato può essere negativo. Ripeto, non è che io respinga questo obiettivo e questo tentativo, dico che in realtà si andrà in una direzione del tutto opposta a quella che la legge si propone di perseguire.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Parlo adesso sull'emendamento Dettori perché ho già illustrato il mio. Qualche collega si è reso conto che lo spirito dell'emendamento è quello di allargare le fonti di credito edilizio in Sardegna. Ho detto iniziando l'illustrazione del mio emendamento, e ripeto adesso, che in buona sostanza gli istituti che potranno stipulare convenzioni con la Regione non saranno certamente (io dissento in questo dall'Assessore) tutti gli istituti che esercitano il credito fondiario ed edilizio in Italia. Una larga parte di istituti, soprattutto perché opera in altre zone od opera per sovvenzionare altre attività edilizie, non avrà né interesse, né la possibilità pratica di impegnarsi, attraverso una convenzione con la Regione Sarda, in una

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

vasta operazione di credito fondiario e di credito edilizio; potrà però, in determinati casi e sulla base di iniziative di singoli, avere l'interesse o sentire la opportunità di intervenire in qualche operazione finanziaria. Noi non dobbiamo escludere da tutti i benefici i cittadini che non abbiano trovato finanziamenti presso gli istituti che hanno una convenzione con la Regione. Questo è lo scopo della nostra proposta.

CARDIA (P.C.I.). Le condizioni preferenziali previste dalla legge dove vanno a finire?

PAZZAGLIA (M.S.I.). Evidentemente, dovrei rifare il discorso che ho fatto prima.

Le ipotesi che si possono fare sono due: o noi limitiamo ogni intervento alle ipotesi di finanziamento presso gli istituti convenzionati con la Regione, oppure concediamo qualche beneficio anche a favore di chi trae credito presso altri istituti. Potremmo discutere sulla misura del beneficio in tali ulteriori casi (io non ho fatto i calcoli precisi sullo scarto delle cartelle cui ha accennato un collega, e la misura dell'interesse del 3 per cento è indicato non da me ma nella relazione della Commissione finanze e bilancio), ma non potremmo negare l'opportunità di aprire anche a istituti diversi da quelli convenzionati la possibilità di finanziare opere di edilizia, previste dalla legge (cioè non quelle che restano fuori dalla legge) e quindi di agevolare chi sia in grado di trovare tali finanziamenti. Io ritengo che in questo momento, specialmente data l'attesa, sia opportuno escludere i benefici. Voglio rispondere al collega Dettori sull'ultima parte del suo intervento. Il Presidente del Consiglio ha detto che i due emendamenti sono diversi; è una opinione che risolve un po' il problema aperto. Se sono diversi il Consiglio dovrà votare su tutti e due perché la elezione del primo non comporterà la esclusione dalla votazione del secondo. Con ciò mi pare superato il contrasto, anche se io resto dell'opinione, circa il contenuto del secondo, che avevo già espresso. A me sembra soprattutto che si debba inserire una norma quale quella in

esame, perché essa allargherebbe il campo di operatività della legge senza creare sperequazioni.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Se non hanno i quattrini per la Regione, come fanno?

PAZZAGLIA (M.S.I.). Onorevole Zucca, lei non si vuol rendere conto che ci sono moltissime banche che operano nel campo fondiario edilizio.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). In Sardegna dove sono?

PAZZAGLIA (M.S.I.). Moltissime, io le sto parlando di banche che operano in Italia, perché non mi pare che noi dobbiamo trascurare la possibilità di reperimento del credito anche fuori della Sardegna. Le banche che non operano in Sardegna, o che non hanno interesse a impegnarsi ampiamente in Sardegna, possono compiere un certo numero di operazioni se sono favorite dalla introduzione di un emendamento come questo. Lei vuol limitare alle banche convenzionate e soltanto alle banche convenzionate il tempo di operatività della legge. Se la sua tesi dovesse prevalere, allorquando il numero delle pratiche che potranno essere espletate non sarà quello che tutti vorremmo potesse essere, cioè non sarà certo addebitabile a chi ha sostenuto l'emendamento nostro, ma a chi — come lei — ha voluto circoscrivere il campo di operatività della legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Pare anche a me, signor Presidente, che l'emendamento presentato dai colleghi della Democrazia Cristiana e quello presentato prima dal Gruppo del Movimento Sociale introducano un elemento che è fortemente contraddittorio con le innovazioni che la legge in esame vuole introdurre nel sistema stabilito dalla legge numero 4. E' stato detto già da qualche altro collega che la legge che abbiamo in esame non si

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

preoccupa soltanto di reperire nuovi fondi, ma vuole costituire una certezza oggettiva di diritto fra coloro che concorrono ad avere il mutuo edilizio. Infatti la legge introduce dei criteri di preferenza all'articolo 3 (mantenuto integralmente, mi sembra, dalla Commissione), delle scale di priorità, dà la preferenza, nell'accordare il mutuo, a certe categorie di richiedenti quali si trovano in determinate condizioni. Si costituisce un meccanismo di vaglio delle domande presso le Province attraverso la istituzione di Commissioni che io credo soprattutto dovranno stabilire, data la relativa ristrettezza dei fondi, degli elenchi di priorità in base alle condizioni fissate dalle leggi. Con l'emendamento che l'onorevole Dettori propone questa oggettiva certezza di diritto, che deriva dalla rispondenza delle condizioni in cui il cittadino si trova ai requisiti richiesti dalla legge, viene completamente a saltare.

Onorevole Dettori, io vedo che ella fa cenno di no, ma il suo emendamento è molto chiaro: l'unica condizione per cui la Regione dà il contributo del 3 per cento sugli interessi è quella, non di essere nelle condizioni di priorità prescritte dalla legge, ma di avere ottenuto da una determinata banca o istituto di credito una concessione di mutuo.

DETTORI (D.C.). E i requisiti previsti dalla legge?

CARDIA (P.C.I.). Mi consenta, lei è troppo intelligente e troppo riflessivo per sostenere l'obiezione che adesso fa. I requisiti prescritti dalla legge sono i requisiti generici, quelli che invece hanno attinenza con una possibile scala di priorità possono essere definiti soltanto dalla Commissione che vaglia tutte le domande esistenti. Il criterio che lei introduce è terribilmente pericoloso, cioè è quello che deriva da un rapporto fiduciario fra l'istituto di credito e il cittadino. E' evidente che la banca non si atterrà a questi criteri preferenziali, ma seguirà altri criteri (amicizia, fiducia) del tutto particolari ed estranei allo spirito della legge. In questi casi la Regione, accordando il 3 per cento,

non fa altro che ratificare un accordo stabilito fra banca e cittadino al di fuori completamente dei criteri preferenziali stabiliti dalla legge. Con questo emendamento, che sembra, direi, marginale, in realtà lei, onorevole Dettori, modifica profondamente la legge, ma non soltanto perché defrauda tutti i cittadini di quella certezza oggettiva che ad essi la legge vuole consentire, ma perché instaura un rapporto diretto fra banche e cittadini che consente tutte le possibili transazioni, tutti i possibili imbrogli, tutte le possibili immoralità di un rapporto che resta privato. Vorrei dire che probabilmente su questa strada molti istituti preferiranno scegliere questa strada che lei adesso propone piuttosto che non l'altra che la Regione propone attraverso la convenzione.

SASSU (D.C.). Allora è più economico.

CARDIA (P.C.I.). Ma no, onorevole Sassu, stia attento a quello che dice. Non creda che tutto quello che viene dal suo Gruppo sia santificato, vengono dal suo Gruppo anche delle solenni sciocchezze, mi consenta il termine poco parlamentare. Riflettiamoci sopra e vediamo le cose come sono. In modo oggettivo, noi ci stiamo sforzando di indicare i motivi per cui questo emendamento deve essere respinto anche con il vostro concorso, anche con il suo voto, possibilmente, visto che lei è tanto geloso degli interessi della cosiddetta povera gente. Ma questa povera gente è quella che veramente avrà questo rapporto fiduciario con la banca, onorevole Sassu? O è invece quell'altra fila di persone che dovranno seguire la strada, che la legge prevede, degli elenchi, delle scale di priorità?

Si viene, mi sembra, anche ad instaurare un principio che non trova rispondenza nella legislazione, quello cioè che la Regione abbia con il cittadino un rapporto che è stato prima determinato fuori dell'ambito regionale da una transazione tra banca e cittadino.

Mi consenta, onorevole Dettori, io non capisco come ella non capisca il senso ed il valore, il principio di questa affermazione. Capisco che questa proposta venga dai ban-

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

chi della destra, lo capisco perfettamente; per la destra quel che vale è il rapporto tra cittadino e strutture del mercato finanziario, la banca, mentre la Regione è qualche cosa che si aggiunge. Non lo capisco quando questa proposta viene avanzata con l'autorità del Capogruppo della Democrazia Cristiana. Non capisco se ella si sia umiliato a questo soltanto per avere i voti della destra o se questo emendamento venga fuori da un disegno meditato; se è così ce lo spieghi. Ci spieghi, cioè, come questo meccanismo che lei propone non entri in conflitto aperto e grave con il meccanismo che la legge propone, che è un meccanismo relativamente oggettivo, con tutti i limiti, fondato su una scala di priorità in cui viene il prima e viene il dopo. Evidentemente non tutti i cittadini dovrebbero avere il mutuo nello stesso tempo, ma a seconda delle condizioni preferenziali in cui si trovano. Noi riteniamo, quindi, che sia indispensabile, per mantenere al disegno di legge in esame il carattere che esso aveva all'inizio di questa discussione, che questo emendamento sia respinto e richiamiamo tutti i consiglieri al senso della loro responsabilità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu. Ne ha facoltà.

PUDDU (P.S.I.). Anche noi siamo del parere che l'emendamento scavalchi tutte le modalità preferenziali previste dall'articolo 3. Noi siamo del parere che bene farebbero i colleghi della Democrazia Cristiana a ritirare il loro emendamento aggiuntivo; riteniamo che in questo modo consentirebbero al Consiglio di andare avanti e di portare in votazione il testo della legge. Per quanto ci riguarda, siamo costretti a votare contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

SPANO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'emendamento Puddu-Peralda, la Giunta ritiene di poterlo accogliere (l'emendamento chiede di portare da

90 giorni a 180 giorni i termini relativi al periodo di pre-ammortamento).

L'emendamento Zucca - Cuccu - Milia, sostitutivo parziale all'articolo 1, la Giunta non lo può accogliere per le ragioni che sono state illustrate stamattina nel corso del mio intervento, in quanto si aumenterebbe il contributo regionale sugli interessi, rendendo più onerosa l'operazione e, in sostanza, limitando il numero dei beneficiari. Per quanto riguarda la proposta Pazzaglia-Pernis, con le modifiche formali e sostanziali dell'emendamento della maggioranza, la Giunta ritiene che si tratti di una proposta ragionevole e accoglibile a patto che essa favorisca però veramente il reperimento di altri fondi al di fuori di quelli che si otterranno dalle banche convenzionate dalla Regione.

Pregherei i presentatori di includere perciò nel secondo emendamento la dizione contenuta in quello dell'onorevole Pazzaglia, e cioè che gli Istituti di credito dai quali i mezzi finanziari si possono ottenere, devono essere diversi da quelli con i quali la Regione è convenzionata. Inoltre vorrei anche proporre che la misura del 3 per cento sugli interessi venga ridotta al due per cento, perché così si sottolinea veramente l'eccezionalità della norma, e si assicura che si tratta di una operazione effettivamente meno onerosa per la Regione.

PRESIDENTE. In sostanza si tratta di due emendamenti all'emendamento, che però bisogna presentare per iscritto.

Mi vedo costretto a mettere in votazione l'articolo con gli emendamenti modificativi e a sospendere invece la votazione degli emendamenti aggiuntivi.

Metto in votazione il primo e il secondo comma dell'articolo fino alle parole «di oltre». Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Metto in votazione l'emendamento Puddu-Peralda. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la parte dell'articolo che va dalle parole: «novanta giorni» fino alle parole: «nella misura del...». Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'emendamento Zucca - Cuccu - Milia. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

TORRENTE, Segretario:

Art. 2

I mutui ed i contributi di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi per case di abitazione corrispondenti alle caratteristiche fissate dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, per cui ogni alloggio deve:

a) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre ai locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio e ingresso). A detti vani possono aggiungersi i locali necessari per l'esercizio della professione o attività artigiana del proprietario; in tal caso il complesso dei locali aggiuntivi non può superare la superficie di mq. 45;

b) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

c) essere fornito di servizi igienici propri;

d) essere provvisto di presa di acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;

e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia;

f) comprendere una superficie utile non superiore ai:

— mq. 65 per gli alloggi di due vani e accessori;

— mq. 80 per gli alloggi di tre vani e accessori;

— mq. 95 per gli alloggi di quattro vani e accessori;

— mq. 110 per gli alloggi di cinque vani e accessori.

Negli alloggi devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilità e di normale necessità. Possono essere quindi previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, nonché impianti di ascensori per gli stabili con più di quattro piani. Sono altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

Per le famiglie composte di più di sette membri può essere consentito l'aumento di mq. 16 di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il nucleo familiare, oltre al capo famiglia ed al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano altro appartamento in proprietà.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dà lettura.

TORRENTE, Segretario:

Emendamento Puddu - Peralda:

«Art. 2 — (sostitutivo parziale). Nella lettera a) — ultimo rigo — sostituire le parole "mq. 45" con le parole "mq. 65"».

Emendamento Puddu - Peralda:

«Art. 2 (sostitutivo parziale). Sostituire la lettera f) con la seguente: f) comprendere una superficie utile non superiore ai:

— mq. 75 per gli alloggi di due vani e accessori;

— mq. 90 per gli alloggi di tre vani e accessori;

— mq. 105 per gli alloggi di quattro vani e accessori;

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

— mq. 120 per gli alloggi di cinque vani e accessori».

Emendamento Puddu - Peralda:

«Art. 2 (sostitutivo parziale). Sostituire l'ultimo comma dell'articolo con il seguente: "Per le famiglie composte di più di sette membri può essere consentito l'aumento di mq. 20 di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il nucleo familiare concorre il capo famiglia, i familiari a carico e i figli non sposati sempre che gli stessi componenti non abbiano la piena proprietà di altro appartamento idoneo"».

Emendamento Raggio - Cois - Cuccu - Lay - Manca:

«Art. 2 bis (aggiuntivo). I fondi disponibili per il finanziamento della presente legge devono essere ripartiti territorialmente per Province e Comuni, tenendo conto degli indici di affollamento e della distribuzione territoriale degli interventi disposti da analoghe provvidenze dello Stato. L'importo complessivo di mutui da erogare per l'acquisto di case di abitazione non deve superare il 30% dei fondi disponibili. Nei Comuni obbligati alla formazione dei piani di acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e in quelli facoltizzati che hanno deliberato la formazione dei piani, i fondi disponibili devono essere utilizzati, per almeno il 70% del totale, per l'erogazione di mutui per l'acquisto o la costruzione di case di abitazione comprese nelle aree di detti piani».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Puddu per illustrare i suoi emendamenti.

PUDDU (P.S.I.). Credo che sia necessario, perché uno possa svolgere l'esercizio dell'attività artigiana, prevedere per il suo laboratorio una superficie di almeno 65 metri quadrati. Emendamento numero 3: riteniamo che non sia compatibile con le leggi sull'edilizia popolare per cui lo ritiriamo.

L'emendamento numero 4 secondo noi contiene una formulazione più precisa di quella dell'articolo.

La dizione che riguarda i figli non sposati («sempre che gli stessi componenti non abbiano la piena proprietà di altro appartamento idoneo») a noi sembra più precisa e giusta. Riteniamo anche giusto aumentare a 20 metri quadrati la superficie per ogni persona in più delle sette a carico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Raggio per illustrare il suo emendamento.

RAGGIO (P.C.I.). Con questo emendamento aggiuntivo noi proponiamo alcuni criteri che possono caratterizzare il provvedimento in modo che esso avvii una certa programmazione della abitabilità in Sardegna. Proponiamo tre misure concrete. La prima, che ci sembra la fondamentale, che i fondi disponibili per il finanziamento della legge vengano ripartiti territorialmente, per Province e Comuni, tenendo conto degli indici di affollamento e della distribuzione territoriale di provvidenze analoghe statali (come, ad esempio, la GESCAL, la quale, come è noto, opera sulla base di una distribuzione provinciale e zonale all'interno della Provincia). Ci sembra importante che questo venga fatto, perché rappresenta il primo passo, direi di ordine tecnico, per consentire che su questo terreno ci si muova con criteri di programmazione, accertando il fabbisogno, non solo globalmente, ma soprattutto Provincia per Provincia, Comune per Comune, e quindi realizzando un certo, seppur limitato, coordinamento con altre provvidenze disposte dallo Stato.

Il secondo criterio che noi pensiamo di introdurre con questo emendamento, concerne la limitazione dell'intervento per il finanziamento di acquisti; cioè noi proponiamo, in sostanza, che l'importo complessivo dei mutui da erogarsi per l'acquisto di case non debba superare il 30% dell'importo complessivo del mutuo disponibile. Perché questo? Perché a noi sembra che in questo modo si

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

possa incrementare l'attività di costruzione, ma soprattutto si consenta di favorire l'iniziativa diretta, per esempio, delle cooperative, o anche dei singoli (non a Cagliari e nelle altre città, evidentemente) nei centri minori. L'iniziativa diretta nella costruzione, anche attraverso l'esecuzione in economia, consente di realizzare un certo risparmio sulla spesa e quindi consente alle cooperative, nei tre centri cittadini, e ai singoli, nei centri minori, di avere costi molto più bassi. In altre parole, si tratta di favorire, limitando l'intervento per acquisti, tutte quelle iniziative che tendano, in qualche modo, a realizzare costruzioni a prezzi più bassi.

Il terzo criterio che vorremmo introdurre riguarda i Comuni obbligati o facoltizzati, a sensi della legge 167, a disporre piani di acquisizione delle aree per l'edilizia economica popolare. Anche qua ci sembra che non si tratti solo di introdurre un criterio preferenziale (così come la Commissione ha fatto nel suo testo), ma di precisare in modo abbastanza concreto, con una suddivisione percentuale, che la gran parte dei fondi, dei mutui che possono essere erogati in questi Comuni, vadano a costruzioni che sorgono nell'ambito delle aree comprese nella legge 167. Lo scopo di questo criterio è evidente. Si tratta di riuscire ad operare in senso calmieratore, in questo caso per le aree edificabili. Ci rendiamo conto che questi tre criteri non possono rappresentare certo i cardini di una attività programmata nel settore, ma si tratta di principi che possono essere compresi nella legge perché avviano un discorso concreto sul problema della abitabilità. Voglio aggiungere in proposito che questi criteri, che a noi sembra debbano essere compresi nella legge in modo abbastanza rigido (e noi proponiamo addirittura una suddivisione in percentuale) contrastano con l'annuncio che stamattina ha dato l'Assessore, secondo cui si dovrebbe sospendere l'accettazione delle nuove domande sulla base di questa legge per evadere prima le domande già presentate fino a questo momento. Questo intendimento contrasta con la necessità di introdurre nella legge elementi che avviino una attività di pro-

grammazione. Se noi concordiamo con la necessità che i fondi vengano distribuiti territorialmente, ad esempio, il punto di partenza non è solo né prevalentemente dato dalle domande giacenti, ma è dato da un certo fabbisogno. La suddivisione si fa soltanto in base a certi criteri. Occorre quindi fare in modo che, nel chiudere l'accettazione delle domande, non si rovescino nella pratica i criteri che noi invece riteniamo fondamentali e che debbono essere compresi nella legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, desidero parlare sull'articolo 2 bis, ora illustrato dal collega Raggio. Richiamo l'attenzione dei presentatori e degli altri colleghi su due emendamenti che noi abbiamo presentato e che pur avendo una diversa collocazione, trattano la stessa materia. Noi abbiamo pensato, in primo luogo, che la ripartizione dei fondi disponibili debba essere fatta (come è stato già detto del resto all'articolo 12 bis del disegno di legge) per Province, tenendo conto degli indici di affollamento e della distribuzione territoriale degli interventi disposti da analoghe provvidenze dello Stato. Noi non riteniamo che la Giunta possa essere in grado di fare una ripartizione così minuziosa, non solo fra le Province, ma anche tra tutti i Comuni della Sardegna, che sono 350 e passa. Abbiamo ritenuto che non fosse altresì utile vincolare la erogazione dei fondi con un limite preciso per quanto riguarda gli acquisti (cioè, riservare soltanto il 30 per cento agli acquisti). Per quale ragione? Se noi consideriamo l'indice di affollamento, ci accorgiamo che una grande quantità di mezzi dovrà essere indirizzata verso le città che hanno una popolazione cospicua già oggi che cresce ad un ritmo certamente maggiore di quanto non avvenga nei paesi, che conoscono, semmai, un fenomeno opposto. Pensiamo alla dimensione che assumono le grosse città, non soltanto Sassari e Cagliari, ma, per esempio, Oristano, Olbia, per il fenomeno di una intensa urbanizzazione di un intenso inurbamen-

to. Chiedere ai singoli che in città così grosse operino direttamente, senza ricorrere all'acquisto o limitando la percentuale al 30 per cento, ci pare un criterio che creerà domani intralci e difficoltà non facilmente superabili.

RAGGIO (P.C.I.). Nelle città esistono decine di cooperative.

DETTORI (D.C.). Però accanto alle cooperative ci sono altre richieste; bisognerebbe fare un'indagine preliminare per conoscere quanta parte debba andare alle cooperative e quanta parte debba andare a richiedenti singoli che possono avere interesse ad acquistare un appartamento. E' noto che l'incidenza del costo dell'area di un appartamento costruito dentro un edificio di proporzioni ampie va riducendosi; la costruzione del singolo appartamento risente dell'incidenza del costo dell'area in misura assai grande. Abbiamo ritenuto anche che fosse opportuno, non soltanto affermare nell'articolo 3, tra i requisiti necessari, la utilizzazione delle aree della 167, ma disporre proprio una norma che impegni i Comuni, obbligati o facoltizzati alla formazione di piani di acquisizione di aree, ad utilizzare dentro queste aree almeno il 50 per cento. Noi siamo arrivati sostanzialmente a queste conclusioni: la Giunta ripartisce i mezzi tra le Province; la Commissione provinciale ripartirà poi, a sua volta, i mezzi tra i Comuni con una distinzione che abbiamo voluto in primo luogo stabilire e ci sembra utile: Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, riservando a questi ultimi almeno il 30 per cento degli stanziamenti, perché non accada che gli stanziamenti si concentrino esclusivamente nei grossi centri e non beneficino della legge gli abitanti dei piccoli centri.

Per una mia esperienza personale (cioè conoscendo i casi che sono stati segnalati) nei grandi centri i richiedenti sono di solito ad un livello economico superiore a quello dei richiedenti dei piccoli centri. Il limite di almeno il 30% nasce da questa considerazione, cioè da un rapporto tra popolazione residente

nei centri con più di 10 mila abitanti e popolazione residente nei centri con meno di 10 mila abitanti, che sono moltissimi per numero ma raggruppano insieme una popolazione che non è troppo grande. La Commissione provinciale provvederà a questo primo riparto e alla formazione della graduatoria che tenga conto di quelli che noi abbiamo chiamato requisiti.

Il collega Cardia, nel suo intervento, ha parlato come se nella legge ci fossero altri requisiti. Non ce ne sono altri, oltre a quelli dell'articolo 3, cioè quelli della scala di priorità. La Commissione provinciale, seguendo questi requisiti che sono gli unici previsti in legge e che servono alla determinazione di una scala di priorità, potrà formulare una graduatoria che non può esser legata ad un punteggio macchinoso, ma della quale dovremo invece avere almeno un testo basilare, riservando al regolamento le eventuali specificazioni. Dovremo però avere alcune idee piuttosto chiare, che in questo momento riesce difficile formulare, per legare un tipo di preferenza ad un determinato punteggio. Ho visto l'emendamento presentato all'articolo 3 in cui si dice: «...una graduatoria a punteggio». Come questo punteggio? Con quali criteri? Noi preferiamo dire: «...una graduatoria che segua rigidamente i criteri preferenziali».

Io ritengo che su questi emendamenti, che si trovano in diversa posizione soltanto per ragioni di sistematicità, si possa trovare un certo accordo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soggiu Piero. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Vorrei soltanto aggiungere che le ragioni sistematiche che hanno indotto i presentatori dell'emendamento (tra i quali io), mi pare che siano sorrette dalla constatazione che, dell'argomento, si occupa l'articolo 12 bis della Commissione. Mi pare perciò che la sede per discutere questi argomenti sia quella dell'articolo 12 bis.

Quanto agli emendamenti dei colleghi Puddu e Paralda prendo atto del ritiro del

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

secondo, ma vorrei pregare il collega Puddu di ritirare anche il primo emendamento per le stesse ragioni. Anzi direi che vi è una ragione di più. Siccome l'emendamento si riferisce alla ipotesi degli appartamenti che abbiano non meno di due locali («...in tal caso il complesso dei locali aggiuntivi non può superare la superficie di mq. 45»), questa norma dei locali aggiuntivi vale anche per le case che hanno due vani utili più gli accessori. L'emendamento prevede una superficie massima di 65 metri quadrati. L'aumento da 45 a 65 creerebbe questa strana situazione: la superficie dell'accessorio (l'eccezione, l'aggiunta che la legge consente per esercitare in quell'appartamento una determinata attività professionale) verrebbe a parificarsi a quella dell'appartamento, che è il problema principe per tutti noi. Ciò mi sembra veramente eccessivo in una piccola casa dove uno vuole esercitare una attività professionale.

Andare oltre i 45 metri quadrati significa praticamente andare, coi vani aggiuntivi per l'esercizio della professione, oltre i tre vani normali e ciò non mi sembra francamente ragionevole. La preoccupazione dei proponenti sarebbe fondata per la sola categoria di coloro che esercitano una attività artigianale, se questa è di notevole importanza. Per i professionisti non c'è ragione dell'aumento, mentre se gli artigiani hanno bisogno di superfici maggiori, di locali di maggiore superficie e per esercitare una attività di una certa importanza, allora conviene che facciano ricorso alle leggi apposite che sono più favorevoli e che prevedano secondo il tipo di attività anche un contributo a fondo perduto.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

SPANIO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta è contraria all'emendamento Puddu-Peralda perchè si tratta di misure che sostanzialmente si richiamano alla legislazione nazionale sulla edilizia popolare. Anche a proposito della composizione del nucleo familiare, riteniamo che la dizione della Commissione risponda meglio al pensiero del presentatore della legge: «A comporre il nucleo

familiare, oltre al capo famiglia e il coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati e che non abbiano altro appartamento in proprietà». Noi avevamo escluso i familiari a carico, perchè potrebbero esserci anche altri familiari diversi dal coniuge e dai figli (nonni, zii, eccetera), che non possono essere inclusi nel nucleo familiare agli effetti dei benefici della legge.

PRESIDENTE. Metto a votazione i primi due commi dell'articolo, fino alle parole: «la superficie di...». Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Il primo emendamento Puddu-Peralda è stato ritirato?

PUDDU (P.S.I.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione la restante parte del secondo comma. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo, escluso l'ultimo comma. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione il secondo emendamento Puddu-Peralda. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'emendamento Ragio-Cois-Cuccu-Lay-Manca. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

Riprendiamo la discussione dell'art. 1.

E' pervenuto l'emendamento aggiuntivo Contu Anselmo - Spano - Atzeni Alfredo. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

«Art. 1 bis: "L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere il solo contributo del due per cento sugli interessi a favore di cooperative di privati, singoli o associati, che — essendo in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge — ottengono — dopo l'entrata in vigore della stessa — da istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio — diversi da quelli convenzionati con la Regione — ai fini dell'esecuzione della presente legge, mutui per il miglioramento, l'ampliamento, la riparazione o il consolidamento, la costruzione o il completamento di case per uso di abitazione in Sardegna, che abbiano le caratteristiche stabilite dall'articolo 2 della presente legge e nei limiti dei massimali stabiliti dal successivo articolo 7"».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ultima parte dell'articolo 1. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Onorevole Dettori, il suo emendamento si intende ritirato?

DETTORI (D.C.). Sì, è ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Pazzaglia. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Sull'emendamento Anselmo Contu - Spano - Alfredo Atzeni è pervenuta una regolare richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Contu Anselmo - Spano - Atzeni Alfredo.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	56
maggioranza	29
favorevoli	36
contrari	20

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cadeddu - Cambosu - Campus - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Costa - Cottoni - Covacovich - Cuccu - Dedola - Del Rio - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Gardu - Ghirra - Giagu De Martini - Jovine - Lay - Latte - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Melis - Mereu - Milia - Nioi - Pazzaglia - Pernis - Pinna - Pisano - Prevosto - Puddu - Raggio - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 3

Nella concessione dei mutui di cui all'art. 1 viene accordata la preferenza:

1) a coloro che intendano costruire, migliorare od acquistare l'abitazione a causa di:

a) espropriazione di pubblica utilità per il risanamento di abitati, sia essa dipendente o meno da esecuzione di piano regolatore;

b) espropriazione per esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità;

c) condizioni igieniche deficienti accertate dall'Ufficio sanitario del Comune;

d) sfratti non dipendenti da morosità;

e) necessità di adeguare il numero dei vani al numero dei componenti il nucleo familiare fino ad un vano per componente il

suddetto nucleo, nei limiti di cui all'articolo 2 della presente legge;

f) alloggi in costruzioni che si trovino in condizioni statiche non rispondenti alle prescrizioni di carattere generale di cui al R.D.L. 25 marzo 1935, n. 640, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2741;

g) trasferimento da altra residenza di nucleo familiare già costituito o costituzione in sede di un nuovo nucleo familiare.

2) alle cooperative edilizie;

3) a coloro che dimostrino di essere titolari di un reddito globale, compresi i redditi di lavoro, non soggetto a tassazione per imposta complementare;

4) ai singoli o alle cooperative che intendano costruire nelle aree acquistate dai Comuni ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167; tale preferenza ha valore esclusivamente nei confronti dei richiedenti che risiedano nello stesso Comune.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

Emendamento Puddu - Peralda:

«Art. 3 (aggiuntivo). Nel punto 1) alla fine della lettera d) aggiungere le parole "o risoluzioni contrattuali per inadempimenti"».

Emendamento Cois - Cuccu - Lay - Manca - Raggio:

«Art. 3 (sostitutivo totale). La concessione dei mutui di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base di graduatorie a punteggio.

Nella formazione delle graduatorie deve essere accordata la preferenza:

a) alle cooperative edilizie;

b) ai richiedenti che non hanno i requisiti per usufruire di altre analoghe provvidenze;

c) a coloro che dimostrino di essere titolari di un reddito globale, compresi i redditi di lavoro, non soggetto a tassazione per imposta complementare;

d) ai richiedenti che intendono costruire, ampliare, acquistare a causa di: condizioni igieniche insufficienti accertate dagli uffici sanitari; necessità di adeguare il numero dei vani ai componenti il nucleo familiare; sfratti non dipendenti da morosità; costituzione di un nuovo nucleo familiare; alloggi in costruzioni che si trovino in condizioni statiche non rispondenti alle prescrizioni di carattere generale di cui al R.D.L. 25 luglio 1935, n. 640 convertito nella legge 25 dicembre 1935, n. 2741».

Emendamento Dettori - Soggiu Piero - Usai - Falchi Pierina - Campus:

«Art. 3 (sostitutivo parziale). Sostituire il primo periodo del primo comma con il seguente: "La concessione dei mutui di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base di graduatorie formulate tenendo conto dei seguenti criteri preferenziali:..."».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Puddu per illustrare il suo emendamento.

PUDDU (P.S.I.). E' un emendamento formale. Noi pensiamo che alla lettera d), laddove dice: «sfratti non dipendenti da morosità», sia da aggiungere: «o risoluzioni contrattuali per inadempimenti». Questo perché il contrasto può essere risolto non solo per morosità, ma anche per inadempimenti contrattuali; cioè, un locatario può, ad un certo punto, risolvere il contratto di locazione per violazione di norme scritte in contratto, quindi per sua colpa. Noi riteniamo che sia bene precisarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Cois per illustrare il suo emendamento.

COIS (P.C.I.). Nella sostanza, questo emendamento contiene tutte le affermazioni fatte sia in sede di terza Commissione che in quest'aula dall'Assessore e dai colleghi della maggioranza. Quando essi, infatti, ricono-

scendo le legittime aspirazioni di molti cittadini ad avere un alloggio decente, notano la impossibilità di finanziare tutte le pratiche giacenti nell'Assessorato e constatano l'aumento della disoccupazione e quindi la necessità di frenare questo fenomeno, sostanzialmente riconoscono che è indispensabile un intervento adeguato, cioè la creazione di una graduatoria. In parte ciò viene riconosciuto dai colleghi della maggioranza anche con l'emendamento Dettori ed altri. Con il nostro emendamento intendiamo precisare che la graduatoria non deve essere quella determinata dalla Commissione, ma deve tenere conto di particolari situazioni.

Quando noi, per esempio, diciamo che è indispensabile dare la preferenza a coloro che non hanno titoli sufficienti per poter usufruire di benefici previsti per l'edilizia popolare, intendiamo riferirci ai diversi artigiani che non possono avere una casa, né secondo la legge dell'INA-Casa, né secondo la legge dell'UNRRA-Casa, ai diversi pensionati che, pur avendo lavorato per circa cinquant'anni in stabilimenti industriali, se non hanno avuto figli non hanno potuto avere mai una casa. Ci riferiamo a liberi professionisti poveri e privi di assicurazione che non possono usufruire di altri benefici, ai contadini e via di seguito.

Oltre a questo noi pensiamo di dare la preferenza a coloro che devono costruire e non a coloro che devono acquistare, perché così si contribuisce a creare lavoro per i disoccupati.

Ritengo dunque che sia più che giusto stabilire una graduatoria come abbiamo detto nell'emendamento e non come ha stabilito la Commissione. Poiché, ripeto, non facciamo altro che concretare quanto hanno affermato i colleghi della maggioranza, credo che la Giunta potrebbe accettare benissimo l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Soggiu Piero per illustrare il suo emendamento.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). L'emendamento mi pare che, incidentalmente, sia sta-

to già illustrato dal collega Dettori parlando su un altro argomento.

Per quanto riguarda l'emendamento del collega Puddu, lo trovo accettabilissimo, perché, se non vado errato, il concetto del proponente è questo: gli sfratti meritano un criterio di preferenza, a condizione che non siano colposi, cioè che non siano determinati da una colpa dello sfrattato. La estensione che propone Puddu secondo me è perciò accettabile. Vorrei solo fargli osservare che (mentre l'emendamento suo è sostanziale, l'osservazione che gli faccio adesso è soltanto formale) anche quello per morosità è sfratto per inadempienza. Bisognerebbe perciò dire «o per inadempienze contrattuali» oppure «per altre inadempienze contrattuali» oppure ancora lasciare la formula dell'emendamento senza nominare specificatamente la morosità. Questa comunque è una osservazione puramente formale: il concetto, secondo me, è da accettare. Non possiamo fare distinzione chiamando inadempimenti contrattuali gli altri e un inadempimento non contrattuale la morosità; la morosità è il principale inadempimento contrattuale, perché l'obbligo fondamentale del conduttore è quello di pagare lo affitto. Se siamo d'accordo anche in sede di coordinamento si può fare l'opportuno adattamento della formula.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

SPANO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. La Giunta è d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Soggiu. Per quanto riguarda l'emendamento Cois e altri, riteniamo sia opportuno accettare il testo della Commissione modificato dall'emendamento Dettori e altri.

PRESIDENTE. Metto in votazione lo emendamento Cois - Cuccu - Lay - Manca - Raggio. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

Metto in votazione l'emendamento Dettori - Soggiu Piero - Usai - Falchi Pierina - Campus. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Puddu - Peralda con la modifica proposta dall'onorevole Piero Soggiu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 4.

TORRENTE, Segretario:

Art. 4

Sono esclusi dai benefici della presente legge:

a) coloro che non hanno la residenza nel Comune dove è o dovrà essere costruito, acquistato, migliorato, ampliato, completato, riparato o consolidato l'alloggio per il quale è stato richiesto il mutuo; tale disposizione non è applicabile a coloro che pur non avendo la residenza dimostrino di svolgere da almeno un anno attività lavorativa nel Comune dove è o dovrà essere costruito, acquistato, migliorato, ampliato, completato, riparato o consolidato l'alloggio per il quale è stato richiesto il mutuo;

b) coloro che risultino proprietari di altre abitazioni adeguate alle necessità del proprio nucleo familiare, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge. Tale clausola è applicabile anche se della proprietà dell'abitazione è titolare il coniuge non separato legalmente ovvero i figli conviventi;

c) coloro che abbiano un reddito netto annuo tassabile ai fini dell'imposta complementare, a norma della legge 11 gennaio 1951,

n. 25, superiore a L. 800.000 detratta la quota afferente a redditi di lavoro;

d) coloro che abbiano un reddito annuo superiore a 4 milioni di lire, accertato ai fini dell'imposta complementare.

Non è consentita la concessione di mutui a soci di cooperative edilizie od a privati che abbiano fruito di agevolazioni statali o regionali per la costruzione di abitazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

Emendamento Zucca - Cuccu - Milia:

«Art. 4 (sostitutivo parziale). Sostituire la lettera d) con la seguente: "d) coloro che abbiano un reddito annuo di lavoro superiore a L. 2.500.000, accertato ai fini dell'imposta complementare"».

Emendamento Dettori - Soggiu Piero - Falchi Pierina - Usai:

«Art. 4 (sostitutivo parziale). Nella lettera d) sostituire le parole "a 4 milioni" con le parole "a tre milioni"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Zucca per illustrare il suo emendamento.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci sono due emendamenti pressoché uguali, ma quello presentato dalla maggioranza, a mio modesto avviso, non ha alcun senso pratico, perché manca la parola indispensabile a caratterizzarlo. La legge dice alla lettera c) «coloro che hanno un reddito accertato superiore a 800.000 lire detratta la quota di redditi afferente a redditi di lavoro». Cosa significa? Significa che uno può avere una attività, oppure possedere terreni, case eccetera, ma ha un reddito che non supera le 800.000; anche se è dipendente pubblico, ed ha quindi un altro reddito dipenden-

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

te dal lavoro, questa quota viene detratta. E fin qui le cose sono chiare. Poi alla lettera *d*) si dice: «coloro che abbiano un reddito annuo superiore a 4.000.000» (l'emendamento della maggioranza propone 3.000.000).

La lettera *d*) non può non riferirsi che esclusivamente ai redditi di lavoro. Bisogna chiarire che quando si dice che uno ha un reddito superiore ad una cifra *x* (noi diciamo due milioni e mezzo, la maggioranza dice tre milioni, ma siamo pronti ad accettare questa cifra) è chiaro che ci riferiamo al reddito di lavoro perché per gli altri redditi è già fissata la cifra di 800 mila lire al massimo. Se questa non è l'interpretazione esatta la lettera *c*) non ha alcun senso. Se fosse vero quello che dice il collega Pernis (che si riferisce al reddito globale) la lettera *c*) sarebbe perfettamente inutile. Evidentemente si vuol distinguere: quelli che hanno redditi non di lavoro, e per questi il massimo è di 800 mila lire, detratta la quota eventuale di redditi di lavoro; quelli, per esempio i grossi funzionari, che hanno redditi anche di 5 milioni all'anno, e allora è giusto fissare un massimo anche per costoro. D'altra parte ho parlato anche coi tecnici dell'Assessorato e la dizione che essi volevano proporre era: «Reddito annuo di lavoro».

Noi siamo pronti a ritirare il nostro emendamento per accettare la cifra proposta dalla maggioranza, però deve rimanere «reddito di lavoro».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Soggiu Piero per illustrare il suo emendamento.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). I due emendamenti evidentemente bisogna discuterli contemporaneamente. Ho l'impressione che, a meno che non parta da concetti che io non ho capito, e cioè dal concetto di non stabilire due limiti ma uno solo, la proposta dell'onorevole Zucca di modifica della lettera *d*) sia riferita a una questione non pertinente. Nella lettera *d*) si contempla il limite massimo, cioè il reddito globale tassato agli effetti della imposta complementare. Si potrà

discutere sulla cifra (noi riteniamo che si debba abbassare questo limite) ma bisogna essere, prima di tutto, d'accordo su questo punto. Siamo d'accordo perché si stabilisca un limite che ha specifico riferimento al reddito di lavoro (e questo è nella lettera *c*) ed un limite che invece si riferisca al reddito globale. (*Interruzioni*).

Mi scusi, ma lei non può conoscere il mio parere prima che io lo abbia espresso compiutamente. Se perciò mi permette di finire vedrà che capirà ciò che voglio dire.

Noi siamo d'accordo perché si stabiliscano i due limiti. Cominciamo a mettere bene in chiaro le questioni. Noi siamo d'accordo perché si stabilisca il limite della lettera *c*).

Perché? Perché diciamo che se uno ha un reddito di lavoro e in più ha 800 mila lire di altri redditi tassabile agli effetti delle imposte complementari, evidentemente si trova in condizioni di non dover ricorrere ai benefici di questa legge. Basta che noi teniamo conto delle esenzioni agli effetti dell'imposta complementare e delle detrazioni di quote ed arriviamo facilmente a stabilire un reddito che, per lo meno, dovrebbe arrivare ai 4 milioni che ritroviamo nella lettera *d*) (più o meno, naturalmente, la precisione in queste cose non è possibile, perché giocano anche le trattative per i concordati nella determinazione del reddito).

Sulla lettera *d*) invece la nostra opinione è che quando si raggiunga un reddito complessivo, tassabile agli effetti della complementare, quindi applicate le detrazioni di legge, di tre milioni sia questo motivo sufficiente per escluderlo dal beneficio. Ripeto, si potrà discutere su questo limite, comunque il concetto è chiaro: noi riteniamo che sia necessario mantenere fermo il criterio della legge che stabilisce che, oltre un certo reddito globale, non si ha diritto di chiedere il mutuo ai sensi di questa legge. Riteniamo che i tre milioni, per le ragioni che ho già detto, siano un limite sufficiente.

Vediamo che cosa potrebbe succedere se si accettasse l'emendamento del collega Zucca, il quale suona esattamente in questi termini: «Coloro che abbiano un reddito annuo di

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

lavoro superiore a lire 2.500.000, accertato ai fini dell'imposta complementare».

Come nella lettera c) torniamo a prendere in considerazione soltanto il reddito di lavoro, ma in un altro modo: tutti dovrebbero incorrere, oltre che nei limiti stabiliti dalla lettera c), che lei non modifica, anche nel limite che nasce dal suo emendamento. Il limite è questo: se io raggiungo i 2 milioni e 500 mila lire di reddito non ho diritto di partecipare, anche se non ho nessun altro reddito. Si potrebbe perciò verificare che taluno che avesse solo redditi di lavoro tassati per due milioni 500 mila e una lira non avrebbe diritto di concorrere, mentre avrebbe diritto di concorrere chi avesse un reddito di lavoro di 2 milioni e 500 mila e 5 milioni o 10 milioni di altri redditi. (*Interruzioni*).

E' una trappola nella quale si cadrebbe necessariamente. Se noi non stabiliamo un limite riferito al reddito globalmente accertato per le imposte, non c'è dubbio che sarebbero queste le conseguenze. Uno che avesse la sfortuna di non avere altri redditi e di superare di una lira i 2 milioni e 500 mila incapperebbe nei rigori della legge. Ora questo non mi sembra che sia giusto e quindi penso che non si possa accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

SPANO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta è favorevole all'emendamento Dettori per le ragioni esposte dall'onorevole Soggiu.

PRESIDENTE. Metto per primo in votazione l'emendamento Zucca - Cuccu - Milia.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, io ho già detto che se la maggioranza accetta i termini del discorso che ho fatto, cioè tre milioni riferiti al reddito di lavoro, io sono pronto ad accettare anche la linea dei tre milioni compresi i redditi di lavoro. Onorevole Soggiu, io sono pronto ad accettare la dizione «3 milioni, compreso il reddito di lavoro», che probabilmente è anche migliore.

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, non posso riaprire la discussione. Siamo già in sede di votazione.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Bisogna precisare, altrimenti la legge è per lo meno equivoca. Dovete dire: «...un reddito complessivo di 3 milioni, ivi compresi i redditi di lavoro».

PRESIDENTE. Ho già detto che non posso riaprire la discussione. Onorevole Zucca, dovrebbe dirmi soltanto se intende che l'emendamento venga votato.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Lo ritiro se il senso dell'emendamento è quello illustrato dall'onorevole Piero Soggiu.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

SPANO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Praticamente siamo d'accordo sul concetto, mi sembra. Io credo che in sede di coordinamento si potrà trovare la formula più adatta per contemperare le due esigenze.

PRESIDENTE. Non penso che si possa addirittura introdurre un concetto che non esiste negli emendamenti. L'onorevole Zucca ha ritirato il suo emendamento. Metto in votazione l'emendamento Dettori - Soggiu Piero - Falchi Pierina - Usai. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo. Chi la approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 5

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo decennio comporta la decadenza di diritto dai benefici di cui alla presente legge.

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

Le sanzioni di cui al precedente comma non si applicano qualora l'alienazione o la locazione siano autorizzate dalla Commissione di cui all'articolo 11 della presente legge, in base a gravi sopravvenuti motivi di necessità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

TORRENTE, Segretario:

Art. 6

Al mutuatario che divenga proprietario di altro alloggio sufficiente alle necessità del proprio nucleo familiare, prima dell'estinzione del mutuo di cui alla presente legge, viene revocata, dalla data di acquisizione della nuova proprietà, la concessione del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

TORRENTE, Segretario:

Art. 7

L'importo dei mutui di cui all'articolo 1 della presente legge è stabilito in un massimo di lire 6.000.000 per alloggio nel caso di acquisto o costruzione, e di lire 3.000.000 nel caso di migliorie, ampliamenti, completamenti, riparazioni o consolidamenti. Esso non può superare il 75 per cento del prezzo effettivo, comprensivo dell'area e della costruzione.

L'importo di cui al precedente comma è elevabile a lire 7.000.000 per i richiedenti che

abbiano un nucleo familiare composto di più di sette persone conviventi e a carico, nel caso di acquisto o costruzione, e a lire 3 milioni e 500 mila, nel caso di migliorie, ampliamenti, completamenti, riparazioni o consolidamenti.

L'importo dei singoli mutui è garantito, oltre che da ipoteche di primo grado sull'area e sulla costruzione, da apposita garanzia sussidiaria concessa dall'Amministrazione regionale.

Ai beneficiari del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 14 della legge 11 giugno 1962, n. 588, che richiedano un mutuo agli Istituti di credito autorizzati, può essere concessa la garanzia di cui al comma precedente fino alla concorrenza del 50 per cento sull'importo totale della spesa ammessa a contributo.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

Emendamento Puddu - Peralda:

«Art. 7 (sostitutivo parziale). Nel primo comma sostituire le cifre "6.000.000" e "3 milioni" rispettivamente con le cifre "7.000.000" e "4.000.000".

Nel secondo comma sostituire le cifre "7.000.000" e "3.500.000" rispettivamente con le cifre "8.000.000" e "4.500.000".

Emendamento Cuccu - Cois - Lay - Manca - Raggio:

«Art. 7 (sostitutivo parziale) Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

"A favore di richiedenti che dimostrino d'essere titolari di reddito globale, compresi i redditi di lavoro, non soggetto a tassazione per imposta complementare, le provvidenze della presente legge sono cumulabili con quelle disposte dall'art. 14 lettere a) e b) della legge 11 giugno 1962, n. 588".

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Puddu per illustrare il suo emendamento.

PUDDU (P.S.I.). Abbiamo presentato questo emendamento perché riteniamo che per i prezzi degli alloggi (in base ai costi attuali) sia necessario un ritocco alla proposta della Commissione e della Giunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Cuccu per illustrare il suo emendamento.

CUCCU (P.C.I.). Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 7 mostrano interesse alla categoria dei meno abbienti, cioè alla più interessata alla soluzione del problema della abitabilità. E' anche l'unico punto della legge che tenti un coordinamento con le altre provvidenze, precisamente con l'articolo 14 della legge 588. Sennonché, e va fatta qui una premessa di carattere politico, la Giunta si è arrogata il diritto di interpretare la legge 588 per proprio conto senza interpellare a questo riguardo il Consiglio. Questa è una prassi che dobbiamo respingere, soprattutto considerando la natura di questo provvedimento e considerando l'aspetto tecnico-amministrativo di questo penultimo ed ultimo comma dell'articolo. L'articolo 14 della legge 588 si riferisce a due casi: di risanamento delle abitazioni malsane e costruzione di nuove abitazioni in nuovi insediamenti. La Giunta prende in considerazione soltanto il primo caso.

Io non vedo con quale diritto essa dia questa interpretazione restrittiva della legge, come a dire che coloro che hanno un reddito più basso possono ricorrere alle nostre provvidenze soltanto nei casi in cui la casa caschi loro addosso e soltanto per ripararla, senza riconoscergli il diritto di costruirsi una casa nuova. Noi sappiamo che la Giunta, a tale riguardo, in sede di Commissione, per bocca dell'onorevole Assessore, aveva espresso due concetti curiosi: dichiarava che avrebbe cercato di soddisfare le richieste per il risanamento di abitazioni malsane con i fondi del

Piano di rinascita (e mi pare che questo desiderio lo abbia realizzato con la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo) e poi, per saggiare la rispondenza dei richiedenti, l'Assessorato avrebbe invitato cento presentatori di domande per ottenere le provvidenze della legge numero 4 (intese ad ottenere provvidenze per i risanamenti) a trasformare le loro richieste per l'ottenimento dei benefici dell'articolo 14 della legge 588. Sono due criteri veramente molto discutibili. Nel primo caso, col cercare di soddisfare queste richieste, si separa, a mio parere, il problema indicato dall'articolo 14 dal contesto delle iniziative regionali nel settore; col secondo criterio, quello di saggiare la rispondenza per mezzo di una campionatura, si cerca di risolvere un problema che in questa maniera non si può risolvere.

Io non mi dilungo sui modi che dovrebbero essere adottati per saggiare la rispondenza: si tratta, secondo me, di affrontare la globalità del problema della casa. Ne abbiamo già parlato nella discussione generale, si tratta, cioè, della legge urbanistica, del piano urbanistico regionale, dei piani regolatori dei Comuni, del Comitato degli esperti in materia di urbanistica, sul quale la Giunta doveva pronunciarsi nella prima settimana del maggio scorso, impegnandosi a rispondere alla Commissione nella settimana successiva e sul quale, invece, non è giunta da parte sua nessuna dichiarazione. Noi chiediamo che in questo primo tentativo di coordinamento, che opera la Giunta con questa legge, con la legge 588, non vengano limitate le provvidenze ai richiedenti di cui alla lettera a) dell'articolo 14, ma vengano estese fino a comprendere quelli della lettera b). Non soltanto, quindi, le provvidenze per riparare le case malsane, ma anche per costruire nuove case in nuovi insediamenti. Chiediamo cioè una razionalizzazione della legge, un coordinamento effettivo, il cumulo delle provvidenze di questa legge con le provvidenze della legge 588, che debbono essere concesse, non soltanto ai cittadini di cui si parla nella lettera a) ma anche a quelli compresi nella lettera b).

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io non parlo tanto sull'emendamento, quanto sull'ultimo comma dell'articolo 7. La Giunta fa una distinzione, intanto, come diceva poco fa il collega Cuccu, tra i beneficiari del contributo in base alla lettera a) e quelli della lettera b) dell'articolo 14. L'Assessore ci dovrà spiegare perché, mentre il Piano di rinascita dà lo stesso contributo ai due tipi di intervento, noi limitiamo il nostro appoggio soltanto a quelli previsti dalla lettera a). Voi inoltre concedete la garanzia sussidiaria sul 50 per cento della spesa ammessa a contributo. Questo è già qualche cosa, ma evidentemente non è sufficiente, perché chi chiede il mutuo alle banche dovrebbe poter dare sufficienti garanzie (a parte la vostra garanzia sussidiaria). Il problema è di fare avere il mutuo alla gente che non può concedere garanzie...

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Quando c'è la garanzia si ottiene il mutuo.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). E' indubitabile, intanto, che coloro che beneficieranno del 30 per cento del contributo sono proprio i meno abbienti (possono arrivare al ceto medio, ma molto basso ceto medio): questa è la premessa. E' chiaro che soltanto col contributo costoro non sono in grado di realizzare l'opera, quindi è necessario che chiedano il mutuo. Un mezzo per risolvere il problema è quello dell'articolo 14 che prevede anche un fondo (di cui vi ho parlato nell'intervento nella discussione generale) con cui potrete concedere il mutuo. Si tratterebbe di estendere i benefici di questa legge anche a coloro che godono del contributo. Io mi rendo conto che sommando il contributo del 30 per cento al 75 per cento andremo oltre la somma necessaria, per cui sarebbe necessario fissare un limite preciso. Fissiamo anche il limite del 50 per cento, ma, a parte la garanzia sussidiaria, paghiamo lo scarto delle cartelle, eccetera, perché diversamente...

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Se diamo il 30 per cento, con lo scarto delle cartelle la casa gli viene gratis.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma, scusi, stiamo parlando dei più poveri sì o no? Partiamo da questo concetto...

PRESIDENTE. Non posso consentire dialoghi. Onorevole Zucca continui, la prego.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). E' chiaro che stiamo parlando di coloro che si trovano in tali condizioni che con il contributo del 30 per cento non possono fare nulla. Dovrebbero infatti avere a disposizione l'altro 70 per cento occorrente per costruire la casa e se lo avessero il problema sarebbe risolto anche senza la nostra legge.

Dobbiamo invece pensare che la gran parte di coloro che si gioveranno del contributo non hanno l'altro 70 per cento. Lei dice: «Se gli paghiamo lo scarto delle cartelle, gliela facciamo gratis». Ma non è vero, perché loro devono restituire il mutuo che chiedono ed in più anche la quota di interessi. Ma questo è un intervento risolutore verso i ceti meno abbienti. Io ho fatto un ragionamento nella discussione generale che ripeto: ad un operaio, per esempio, che vuole costruirsi una casa in tre-quattro anni, voi date un contributo del 30 per cento, in più gli consentite di ottenere il 50 per cento di mutuo coi benefici di questa legge: è chiaro, lo mettere in condizioni di farsi la casa. Questo è un modo concreto di intervenire, altrimenti la legge opererà soltanto per coloro che hanno un determinato reddito, cioè che possono pagare quelle 30-40 mila lire di rate mensili per restituire il mutuo. Noi vogliamo estendere questa legge dal ceto medio, e dal ceto medio di un certo tipo, alle categorie operaie, ai piccoli artigiani e così via; questo è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Ora io comprendo che non si può dare il 30 per cento di contributo e il 75 per cento di mutuo, siamo d'accordo. Diamo il 30 per cento di contributo e il 50 per cento di mutuo; cioè, anziché fornire soltanto la garanzia sussidiaria,

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

diamogli anche l'aiuto per lo scarto delle cartelle, il contributo negli interessi e garantiamo meglio la banca sulla restituzione.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. E' una sperequazione nei confronti degli altri.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma la sperequazione l'ha creata madre natura, anzi, meglio, la società. Cioè, tra chi guadagna 250 mila lire al mese e chi ne guadagna 60 o 70, c'è una disparità ed è la società che la crea. Noi cerchiamo di supplire, con questa nostra proposta, alla disparità che esiste. Voi non potete negare che una gran parte, anche di impiegati, oltre che di operai, non possono pagare 30-40 mila lire di rate ed allora ci sarà per molti la possibilità di avere il 30 per cento di contributo più il 50 per cento di mutuo a loro favore, con questa legge oppure con la legge sul Piano che permette l'anticipazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare chiaro, dalla discussione che si è avuta sull'emendamento illustrato or ora dal collega Cuccu e dal richiamo fatto dal collega Zucca all'ultimo comma dell'articolo 7, che non sia assolutamente definito il problema dell'applicazione dell'articolo 14 collegata al disegno di legge in discussione. Io debbo confessare (diversamente da altri colleghi e dagli stessi colleghi della Giunta) che non sono del tutto persuaso che le provvidenze indicate dall'articolo 14 sotto le lettere a) e b) siano provvidenze cumulabili; direi che sono addirittura indirizzate verso due categorie di persone diverse. Il contributo del 30 per cento viene riconosciuto a coloro i quali vogliono provvedere alla sistemazione e riparazione di case malsane; il mutuo del 50 per cento (evidentemente ad un tasso di favore, perché dato sui fondi della Regione, sui fondi del Piano, attraverso una convenzione con gli Istituti di credito che dalla Regione riceveranno questi

fondi) è dato invece per la costruzione di nuovi quartieri. Citiamo la dizione della legge «di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti»; c'è da intendersi sul termine «nuovi insediamenti». C'è ancora un'altra affermazione che aggrava la mia perplessità quando si dice, nell'ultimo comma della legge, che i benefici di cui alla lettera a) sono riservati alle persone che abbiano i requisiti per essere ammessi ad abitare nelle case costruite dagli Istituti popolari. Io credo che se volessimo ora risolvere il problema, dovremmo avere un tempo maggiore a disposizione, perché mi sembra che sia stato ammesso dal collega Zucca che il sommare le due provvidenze (legge sui mutui edilizi ed articolo 14) porti a situazioni inaccettabili da tutti. Dando il 75 per cento di mutuo più il 30 per cento di contributo a fondo perduto noi andiamo a superare il costo effettivo della casa, almeno il costo effettivo in capitale, trascurando il calcolo degli interessi. Se si vuole tentare un coordinamento, noi dovremmo chiedere al Presidente, ancora una volta, la sospensione della discussione di questo emendamento e dell'ultimo comma dell'articolo 7.

Ritengo che noi potremmo, per una parte del mutuo, intervenire, per esempio, pagando gli interessi, o una quota degli interessi, tenendo conto che a beneficiare dell'intervento della lettera a) dell'articolo 14 sono categorie determinate di cittadini, cioè quelli che hanno i requisiti per essere ammessi ad abitare nelle case costruite dagli Istituti popolari. Perciò ritengo utile la sospensione.

PRESIDENTE. D'accordo, allora sospendiamo la discussione dell'articolo 7.

Si dia lettura dell'articolo 8.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 8

L'istruttoria delle pratiche, i sopralluoghi per l'inizio, per l'accertamento degli stati di avanzamento e per lo stato finale dei lavori nonché l'autorizzazione alla erogazione dei

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

versamenti rateali sono delegati alle Amministrazioni provinciali.

I versamenti rateali delle somme mutate hanno inizio dopo il perfezionamento dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca, sempre che il mutuatario abbia già impiegato nell'acquisto dell'area o in lavori eseguiti almeno il 5 per cento della somma totale riconosciuta ammissibile.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRENTE. Segretario:

Emendamento Puddu - Peralda:

«Art. 8 (aggiuntivo). Alla fine del primo comma aggiungere le parole "che si avvarranno dell'opera degli uffici tecnici dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti"».

Emendamento Zucca-Cuccu-Milia:

«Art. 8 (soppressivo parziale). Sopprimere il primo comma».

Emendamento Lay-Cois-Manca-Raggio:

«Art. 8 (sostitutivo totale). Sono delegati alle Amministrazioni provinciali:

a) la ripartizione dei fondi attribuiti a ciascuna Provincia tra i Comuni della Provincia stessa sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge;

b) l'istruttoria, la compilazione delle graduatorie, e la definizione delle pratiche, nonché i sopralluoghi per l'inizio e l'accertamento degli stati d'avanzamento dei lavori e l'erogazione dei versamenti rateali, nell'ambito delle somme mutate, per i richiedenti dei Comuni con meno di 10 mila abitanti compresi nell'ambito della Provincia.

Sono delegati alle Amministrazioni dei Comuni con più di 10 mila abitanti: l'istruttoria, la compilazione delle graduatorie e la definizione delle pratiche, nonché i sopralluo-

ghi per l'inizio e l'accertamento degli stati di avanzamento dei lavori e l'erogazione di versamenti rateali, nell'ambito delle somme mutate, per i richiedenti del Comune.

Per l'assolvimento di tali funzioni presso ciascuna Amministrazione provinciale e presso ciascun Comune con più di 10 mila abitanti, verrà istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, una Commissione composta:

a) dal Presidente della Amministrazione provinciale o dal Sindaco, che presiede;

b) da cinque componenti nominati dai rispettivi Consigli provinciali o comunali;

c) da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali di lavoratori;

d) da due membri designati dalle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

e) da un rappresentante della gestione Case lavoratori;

f) da un rappresentante dell'Istituto Autonomo Case Popolari;

g) segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Provincia o del Comune».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Puddu per illustrare il suo emendamento.

PUDDU (P.S.I.). Noi riteniamo che all'articolo 8 si debba aggiungere questa formulazione: dopo le parole «alle Amministrazioni provinciali» dire che si avvarranno dell'opera degli Uffici tecnici dei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti. Perché proponiamo questo emendamento? Perché riteniamo che sia giusto, seguendo le indicazioni dell'onorevole Assessore, decentrare al massimo e concedere ai Comuni superiori ai 10 mila abitanti una certa funzione, in attesa di quella legislazione, di cui ha parlato l'Assessore, sul decentramento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Cuccu per illustrare il suo emendamento.

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

CUCCU (P.S.I.U.P.). Con questo emendamento io intenderei illustrare tutti gli altri che fanno parte di un unico concetto. L'inclusione, l'allargamento, la delega di certe attribuzioni previste soltanto per le Province, per noi non costituisce un atto di decentramento. Siccome questo problema è stato discusso anche in sede di Commissione e la Giunta aveva lasciato capire che avrebbe accettato il criterio di decentrare democraticamente le funzioni dell'Amministrazione regionale agli Enti locali, debbo dire che noi riteniamo che questa delega alle Province sia un atto di falso decentramento o di decentramento praticamente inutile. C'è anche un altro fatto: abbiamo visto, durante la discussione generale ed è anche emerso dalla replica dell'onorevole Assessore, che questa legge non è destinata ad avere un allargamento ma avrà una applicazione molto limitata.

Il decentramento che si propone allargherebbe i termini, i limiti dell'applicazione della legge. Noi vogliamo che il problema del decentramento venga risolto cioè in ben altri modi. Questo non è, ripeto, un atto di decentramento ma, come giustamente viene definita, una delega, cioè una figura giuridica che spesso viene usata ed è propria dell'Amministrazione decentrata, cioè quella di controllare le reazioni che determinate forme di amministrazione accentrata generano nella periferia. Il decentramento ci sarebbe se gli organi ai quali si delega avessero maggior potere di iniziativa, avessero maggiori poteri di decisione entro certi limiti, ma soprattutto se l'estensione di questi poteri fosse fatta all'ente di base che è il Comune.

Ci sono anche ragioni di opportunità e di merito che ci inducono a respingere questa forma di delega alle Province. Le ragioni di opportunità sono queste: tra gli aspetti positivi delle leggi del 1960 e del 1962, vi era una certa non so quale agilità della procedura, soprattutto una certezza nei riferimenti burocratici, una certa pratica degli uffici e dei funzionari che sono, direi, un patrimonio abbastanza importante da non perdere di vista. La presente innovazione, a nostro parere, rappresenta un appesantimento burocratico,

perché in pratica avverrebbe questo: la domanda va dall'interessato alla Regione, poi dalla Regione viene trasmessa alla Provincia; la Provincia la istruisce, con poteri delegati, cioè limitati, soggetti a continua interpretazione (per cui ci sarebbero frequenti chiarimenti dalla Provincia alla Regione, dissensi di interpretazione, disaccordi di valutazione e così via di seguito) poi finalmente la domanda ritorna alla Regione, che emette il decreto. Cioè, praticamente, la Regione ha aumentato il numero dei suoi riferimenti burocratici, comprendendovi non soltanto l'interessato e gli Istituti finanziari, ma anche la Provincia. Anche per l'interessato i riferimenti burocratici aumentano (Regione e Istituto finanziario e anche Provincia). Se si tratta di un semplice decentramento burocratico non ha senso; non ha senso per la Regione, che deve corrispondere con un ufficio in più; non ha senso per gli Istituti finanziari che vedono complicata la loro attività; non ha senso nemmeno per gli interessati.

Anche riguardo al merito di queste attribuzioni, io sollevo le mie perplessità. L'argomento, ripeto per la terza o quarta volta, era meritevole di una attenzione molto più approfondita. Le attribuzioni date alla Provincia sono: l'istruttoria delle pratiche, i sopralluoghi all'inizio e allo stato dell'avanzamento dei lavori e l'erogazione dei versamenti rateali. Per la verità non si capisce se si tratti...

SPANO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. E' nel testo della Commissione che è diverso da quello della Giunta.

CUCCU (P.S.I.U.P.). Io mi chiedo se siano legittime queste attribuzioni alla Provincia. Per ciò che riguarda la delega di istruttoria debbo dire che essa sarà antieconomica, sarà poco funzionale, ma comunque è una delega puramente burocratica. I sopralluoghi invece costituiscono, a mio parere, una funzione non delegabile alla Provincia, che a mio parere non ha né veste né esperienza tecnica per operare nel campo degli stati di avanzamento e dei collaudi. La Provincia ha competenza per quanto riguarda le strade

(sappiamo come la materia viene trattata dalle Amministrazioni provinciali e non è il caso di discuterne) ma non ha veste, né esperienza, né autorità o attribuzioni d'istituto per compiere questi sopralluoghi. Nei casi dubbi l'Amministrazione provinciale non saprebbe come definire una semplice controversia su un sopralluogo o su uno stato di avanzamento. Non ha né veste, né competenza, né esperienza amministrativa per questo tipo di controlli, salvo che non siano quelli sulle opere che la Provincia stessa appalta e la cui esecuzione deve curare. Mi chiedo perché questi sopralluoghi non vengono affidati all'Ufficio che, istituzionalmente, è destinato a questo, cioè al Genio Civile. Esso ha una ottantina di funzionari che non fanno nulla, che non hanno più niente da fare: per quale motivi non si utilizzano questi funzionari per i sopralluoghi, per gli stati d'avanzamento e per i collaudi delle opere che vengono eseguite con i fondi pubblici? Mi chiedo anche se l'erogazione dei mandati per gli stati di avanzamento fatta dalle Province per opere di competenza regionale, sia conforme a legge. Noi sappiamo che tutti i conti della Regione sono controllati in tutte le fasi dalla Corte dei Conti, mentre la Provincia non è controllata dalla Corte dei Conti. *(Interruzione).*

Per quale motivo deve istituirsi un controllo della Regione sulla Provincia, quando la Regione può assolvere per conto proprio a tutte le operazioni che riguardano la materia? *(Interruzione).*

Per tutte queste ragioni noi chiediamo che venga soppresso il primo comma dell'articolo 8 e modificato l'articolo 9, che, nella sostanza, riduce la prassi burocratica. Noi aggiungiamo semplicemente la definizione di documentazione preliminare e documentazione esecutiva, perché riteniamo che il richiedente non debba essere sottoposto inutilmente alla spesa di una progettazione esecutiva e all'acquisto dell'area quando non è sicuro di ottenere i benefici previsti dalla legge. Perciò distinguiamo la prassi in due tempi: il primo tempo è l'esame della documentazione preliminare che è costituita dagli attestati attinenti il nucleo familiare e la posizione

dei richiedenti, in base all'articolo 4, lettere a), b), c), d), nonché dalla descrizione tecnica di massima del fabbricato da costruire o da acquistare o da ampliare, da riattare o da completare. Questo per consentire anche alla Commissione apposita della Regione, dell'Assessorato, di stabilire quelle scale di priorità di cui abbiamo parlato. La documentazione esecutiva è costituita dal progetto esecutivo e dall'atto di proprietà dell'area stessa.

Queste — ripeto — sono le ragioni per cui chiediamo la soppressione del primo comma dell'articolo 8, la modificazione ora illustrata dell'articolo 9, la soppressione degli articoli 10, 11, 12, 12 bis, 15, 16, 17 e, parzialmente, 18. Chiediamo che da questo articolo 18 vengano sopprese le variazioni ai capitoli 168 e 158 con la riduzione delle disponibilità per le garanzie sussidiarie da 350 milioni a 300 milioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lay per illustrare il suo emendamento.

LAY (P.C.I.). L'emendamento che noi proponiamo è sostitutivo totale dell'articolo 8 e tende (come facilmente si desume dalla lettura attenta del testo) ad ampliare l'innovazione, di cui tanto si è fatta vanto la Giunta e la maggioranza, della delega concessa alle Province per l'applicazione della legge 129. Noi riteniamo, appunto, che questo ampliamento della delega dev'essere esteso anche ai Comuni al di sopra dei 10 mila abitanti con tutti gli assolvimenti e le funzioni che sono previste per le Province. Aggiungo che nel caso che la Giunta (non mi attardo ad illustrare l'emendamento) non fosse disposta ad accettare questa estensione ai Comuni fino ai 10 mila abitanti, anche noi saremmo del parere che è inutile l'estensione della delega alle Province.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

SPANO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta è contraria all'emendamento Puddu-Peralda che prescrive di utilizzare

l'opera degli uffici tecnici dei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, perché riteniamo che gli uffici tecnici delle Province abbiano capacità e possibilità di assolvere anche da soli alle necessità che deriveranno dall'applicazione della presente legge. E' contraria agli emendamenti illustrati dall'onorevole Lay e dall'onorevole Zucca per le ragioni che sono state illustrate abbondantemente questa mattina in sede di replica.

Mi consenta soltanto l'onorevole Cuccu di esprimere la mia meraviglia per una certa contraddizione avvertibile nelle parole da lei poco fa pronunciate. A un certo punto lei non riconosce alle Province la capacità e la possibilità e la competenza per poter svolgere certi compiti, mentre le riconosce addirittura ai Comuni al di sotto dei 5 mila abitanti. Mi consenta di rilevare quanto meno una contraddizione in questa sua affermazione. Noi riteniamo che debba essere messo in votazione il testo della Commissione e che la legge possa essere strutturata meglio anche per quanto riguarda l'applicazione, la estensione della delega alle Province anche sulla base degli emendamenti Dettori e altri all'articolo 12 e all'articolo 11.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Lay-Cois-Manca-Raggio. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento Zucca-Cuccu-Milia. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione il primo comma dell'articolo nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Pudu-Peralda. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 9.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 9

Le domande per la concessione dei mutui corredate dalla documentazione preliminare, devono essere presentate all'Assessorato regionale ai lavori pubblici che, dopo un primo esame, autorizza l'Amministrazione provinciale, competente in base all'articolo precedente, alla richiesta della documentazione esecutiva e conseguente istruttoria.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

Emendamento Zucca-Cuccu-Milia:

«Art. 9 (sostitutivo totale). Sostituire l'art. 9 con il seguente: "Le domande per la concessione dei mutui corredate dalla documentazione preliminare devono essere presentate all'Assessorato regionale ai LL.PP. che dopo un primo esame provvede alla richiesta della documentazione esecutiva ed alla conseguente istruttoria. La documentazione preliminare è costituita dagli attestati attinenti il nucleo familiare e la posizione dei richiedenti in base all'art. 4 lett. a), b), c), d), nonché la descrizione tecnica di massima del fabbricato da costruire o da acquistare o da ampliare, da riattare o da completare.

La documentazione esecutiva è costituita dagli attestati relativi alla proprietà dell'area se trattasi di nuova costruzione, e dal progetto tecnico esecutivo dell'opera indicata nella domanda"».

Emendamento Raggio - Cois - Cuccu - Lay - Manca:

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

«Art. 9 (sostitutivo totale). Le domande per la concessione dei mutui devono essere inoltrate all'Assessorato regionale ai lavori pubblici che le trasmette all'Amministrazione provinciale o comunale competente in base all'art. 8.

I provvedimenti adottati dalle Amministrazioni provinciali e comunali saranno resi esecutivi con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici».

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, il suo emendamento è stato già illustrato?

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Sì, è stato illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Raggio per illustrare il suo emendamento.

RAGGIO (P.C.I.). Rinunciamo alla illustrazione.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

SPANO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. La Giunta esprime parere contrario agli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione per primo l'emendamento Zucca-Cuccu-Milia. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento Cois-Cuccu-Lay-Manca-Raggio. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

TORRENTE, Segretario:

Art. 10

Alle Amministrazioni provinciali sarà corrisposto, a titolo di competenza per le incombenze derivanti dal disposto del precedente articolo 8, un compenso fisso pari allo 0,50 per cento dell'importo corrispondente ad ogni pratica perfezionata. Tale compenso è comprensivo delle spese relative al funzionamento delle Commissioni di cui al successivo articolo 11.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

Emendamento Puddu - Peralda:

«Art. 10 (aggiuntivo). Alla fine dell'articolo aggiungere "nonché delle somme che dovranno essere corrisposte ai Comuni per l'opera svolta dai loro uffici tecnici"».

PRESIDENTE. L'emendamento si intende decaduto perché è stato respinto l'emendamento all'articolo 7 cui questo era collegato.

TORRENTE, Segretario:

Emendamento Zucca - Cuccu - Milia:

«Art. 10 (soppressivo totale). L'articolo 10 è soppresso».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca per illustrare questo emendamento.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Anche questo emendamento è decaduto.

PRESIDENTE. Ha ragione. Metto in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 11

E' istituita, ai fini della presente legge, presso le singole Amministrazioni provinciali, una Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, di cui fanno parte:

- il Presidente dell'Amministrazione provinciale, o un suo delegato, che la presiede;
- l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale, vice presidente;
- un rappresentante dell'Assessorato alle finanze;
- un rappresentante dell'Assessorato ai lavori pubblici;
- un rappresentante dell'Assessorato agli enti locali;
- un rappresentante dell'Istituto autonomo delle case popolari;
- un segretario, con diritto di voto, il Segretario generale della Provincia, od un suo delegato.

La Commissione dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati 4 emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

Emendamento Puddu - Peralda:

«Art. 11 (aggiuntivo). Alla fine del primo comma aggiungere: "— un rappresentante dell'Istituto nazionale di urbanistica"».

Emendamento Zucca - Cuccu - Milia:

«Art. 11 (soppressivo totale). L'articolo 11 è soppresso».

Emendamento Pernis - Pazzaglia:

«Art. 11 (sostitutivo parziale). Nel primo comma sostituire il periodo: "Il Presidente dell'Amministrazione provinciale, o un suo delegato, che la presiede" con il periodo "Il Presidente dell'Amministrazione provinciale che la presiede"».

Emendamento Dettori - Soggiu Piero - Usai - Falchi Pierina:

«Art. 11 (sostitutivo totale). E' istituita presso le singole Amministrazioni provinciali una Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, di cui fanno parte:

- il Presidente della Amministrazione provinciale, o un suo delegato, che la presiede;
- tre componenti nominati dal Consiglio provinciale;
- tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- due membri designati dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
- un rappresentante dei costruttori edili;
- un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del lavoro per la gestione case lavoratori;
- un rappresentante dell'Istituto case popolari;
- segretario della Commissione è il Segretario generale della Amministrazione provinciale od un suo rappresentante».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Puddu per illustrare questo emendamento.

PUDDU (P.S.I.). Penso non sia necessario illustrare l'emendamento perché la sua formulazione è chiara. Si tratta di inserire nell'articolo 11 il rappresentante dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, che è l'Istituto che sta studiando i problemi urbanistici.

PRESIDENTE. L'emendamento Zucca - Cuccu - Milia è decaduto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pernis per illustrare il suo emendamento.

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

PERNIS (P.D.I.U.M.). Nella proposta della terza Commissione si sostituisce alla presidenza della Commissione la persona dell'Assessore ai lavori pubblici con il presidente dell'Amministrazione provinciale (o suo delegato) e alla vicepresidenza, per analogia, al direttore dei servizi, l'ingegnere capo dell'Amministrazione provinciale. Mentre nel primo caso è chiaro che, in assenza del Presidente, ossia dell'Assessore, il sostituto è il direttore dei servizi, la proposta della Commissione (presidenza del Presidente dell'Amministrazione provinciale o di un suo delegato) o si sopprime (come ho proposto io) la figura del delegato, o si sopprime la figura del vicepresidente in quanto questa lo sarebbe soltanto sulla carta. Quindi propongo di sopprimere le parole "sua persona delegata" in quanto questa esautorerebbe la figura di vicepresidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Dettori per illustrare il suo emendamento.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, io ho già praticamente illustrato l'emendamento parlando sull'articolo 3 bis.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

SPANO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Per quanto riguarda l'emendamento Puddu - Peralda la Giunta non ritiene opportuna l'inclusione di un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, perché ciò potrebbe richiedere la inclusione di rappresentanti di altri istituti analoghi. E' d'accordo con l'emendamento della maggioranza che accoglie in gran parte anche le richieste avanzate da altre parti circa la formazione della Commissione. Sono d'accordo sul rilievo fatto dall'onorevole Pernis, ma nella formulazione dell'emendamento Dettori e altri si è tenuto già conto di questa esigenza. Vorrei perciò pregarla di ritirare il suo emendamento.

PERNIS (P.D.I.U.M.). D'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione lo emendamento Dettori - Soggiu Piero - Falchi Pierina. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Puddu - Peralda. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 12

La Commissione di cui all'articolo precedente è chiamata a decidere sulle pratiche istruite, secondo l'ordine di presentazione delle singole domande e tenuto conto delle preferenze di cui all'articolo 3 della presente legge.

I provvedimenti adottati dalla Commissione sono resi esecutivi con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici.

PRESIDENTE. A questo articolo sono presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

Emendamento Puddu - Peralda:

«Art. 12 (aggiuntivo). Alla fine del secondo comma aggiungere "e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione"».

Emendamento Zucca - Cuccu - Milia:

«Art. 12 (soppressivo totale). L'articolo 12 è soppresso».

Emendamento Dettori - Soggiu Piero - Usai - Falchi Pierina:

«Art. 12 (sostitutivo totale). La Commissione di cui all'articolo precedente è chiama-

ta a decidere sulle pratiche istruite secondo l'ordine di presentazione delle singole domande ed a formulare, tenuto conto delle preferenze di cui all'articolo 3 della presente legge, la relativa graduatoria.

I provvedimenti adottati dalla Commissione sono resi esecutivi con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici.

Spetta altresì alla Commissione di ripartire i fondi assegnati alla Provincia tra i Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e tra i Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti.

Ai Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti deve essere attribuito il 30 per cento degli stanziamenti.

Nei Comuni obbligati alla formazione dei piani di acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed in quelli facoltizzati che hanno deliberato la formazione del piano i fondi disponibili debbono utilizzarsi per almeno il 50 per cento del totale per l'erogazione di mutui per l'acquisto o la costruzione di case di abitazione comprese nelle aree di detti piani».

Emendamento Zucca - Cuccu - Pinna all'emendamento Dettori - Soggiu Piero - Usai - Falchi Pierina:

«Art. 12 (aggiuntivo). Dopo l'ultimo comma aggiungere: "Nella ripartizione delle somme non può essere riservata agli acquisti una quota superiore al 40 per cento"».

PRESIDENTE. L'emendamento Zucca - Cuccu - Milia è decaduto. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puddu per illustrare questo emendamento.

PUDDU (P.S.I.). Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Zucca per illustrare il suo secondo emendamento.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Pregherei i colleghi della maggioranza presentatori dell'emenda-

mento di accogliere la nostra proposta, la quale garantisce che non avvenga che tutti gli stanziamenti, o la maggior parte di essi, siano destinati agli acquisti. Noi intenderemmo riservare un massimo del 40 per cento per gli acquisti, in modo che l'altro 60 per cento vada per nuove costruzioni e per l'ammodernamento, riattamento e completamento dei locali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Dettori per illustrare il suo emendamento.

DETTORI (D. C.). Anche questo emendamento, onorevole Presidente, è stato illustrato quando sono intervenuto ad esprimere il parere sull'articolo 3 bis. C'è ora un emendamento aggiuntivo dei colleghi Zucca ed altri che prevede che non si possa riservare all'acquisto una somma superiore al 40 per cento.

Io ho già spiegato prima le ragioni delle perplessità che ci inducevano a respingere l'emendamento che prevedeva una quota non superiore al 30 per cento. Riteniamo che in città il ricorso al sistema dell'acquisto sia stato nel passato il più diffuso e che possa rimanere tale in avvenire, non per una scelta, diciamo, non obbligata, ma per una scelta obbligata dei beneficiari i quali da soli non riescono a volte a reperire le aree né ad occuparsi di tutte le cose che sono necessarie per giungere alla costruzione in proprio, stabilendo un rapporto diverso con una propria progettazione, un proprio controllo sull'esecuzione dei lavori anziché affidarsi a questo sistema. Io direi che la Giunta potrebbe tener conto dell'esigenza di favorire più che l'acquisto le costruzioni in proprio, ma in mancanza di dati precisi di riferimento ci sembra inopportuno fissare in legge una quota, un limite che potrà creare poi domani delle grosse difficoltà per il campo applicativo.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

SPANO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. A proposito delle argomentazioni dell'onorevole Dettori, assicuro l'onorevole Zuc-

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

ca che la Giunta terrà conto di questo emendamento, sia come raccomandazione, sia come direttiva di applicazione della legge sulla base delle necessità che si appaleseranno.

PRESIDENTE. Metto in votazione lo emendamento Dettori - Soggiu Piero - Usai - Falchi Pierina. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Zucca - Cuccu - Pinna. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento Puddu - Peralda. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12 bis.

TORRENTE, Segretario:

Art. 12 bis

Il riparto dei fondi tra le Province nonché tra i vari Istituti di credito è disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici di concerto con l'Assessore alle finanze.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

Emendamento Zucca - Cuccu - Milia:

«Art. 12 bis (soppressivo totale). L'articolo 12 bis è soppresso».

Emendamento Dettori - Soggiu Piero - Usai - Falchi Pierina:

«Art. 12 bis (sostitutivo totale). I fondi disponibili per il finanziamento della presen-

te legge debbono essere ripartiti territorialmente per Provincia, tenendo conto degli indici di affollamento e della distribuzione territoriale degli interventi disposti da analoghe provvidenze dello Stato.

Il riparto dei fondi tra le Province nonché tra i vari istituti di credito è disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici di concerto con l'Assessore alle finanze».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Zucca per illustrare il suo emendamento.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Rinuncio alla illustrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Dettori per illustrare il suo emendamento.

DETTORI (D.C.). L'ho già illustrato.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

SPANO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. La Giunta accetta l'emendamento Dettori e altri.

PRESIDENTE. Metto in votazione lo emendamento Zucca - Cuccu - Milia. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento Dettori - Soggiu Piero - Usai - Falchi Pierina. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

TORRENTE, Segretario:

Art. 13

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di anni 20, con fa-

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

coltà per il mutuatario di estinzione anticipata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 14

Per la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'articolo 7 della presente legge, l'Amministrazione regionale costituirà presso la tesoreria regionale apposito fondo.

L'ammontare delle garanzie concesse non potrà superare di trenta volte le disponibilità, che dovranno essere investite in cartelle fondiarie emesse a termini di legge dagli istituti convenzionati in base alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 15

Per gli oneri di cui all'articolo 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1964 la spesa di L. 865.000.000, comprensiva della somma già stanziata nel capitolo 157 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1964, e la spesa di L. 1.000.000.000 all'anno negli esercizi dal 1965 al 1983.

Le spese di cui all'articolo 1 della presente legge fanno carico al capitolo 157 dello stesso stato di previsione ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Zucca - Cuccu - Milia:

«L'articolo 15 è soppresso».

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Rinuncio all'emendamento.

PRESIDENTE. D'altra parte è improponibile.

Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 16

Per l'incremento del fondo destinato alla concessione di garanzia sui mutui concessi da Istituti di credito per il miglioramento e l'acquisto di case per abitazione è autorizzata la spesa di lire 50.000.000 nel bilancio della Regione per l'anno 1964 e di lire 400.000.000 in ciascuno dei bilanci per gli esercizi dal 1965 al 1967.

Le spese previste dall'articolo 14 della presente legge graveranno sul capitolo 158 del bilancio per l'esercizio 1964 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Zucca - Cuccu - Milia. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

«Art. 16 (soppressivo totale). L'articolo 16 è soppresso».

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

PRESIDENTE. L'emendamento non è proponibile. Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

TORRENTE, Segretario:

Art. 17

Nel bilancio per l'esercizio 1964 è istituito il cap. 158 bis così denominato: «Spese per il pagamento dei compensi alle Amministrazioni provinciali per l'istruttoria delle pratiche, i sopralluoghi ai lavori di costruzione di case per abitazione ed il funzionamento delle Commissioni provinciali».

Le spese previste dell'articolo 10 della presente legge faranno carico al capitolo 158 bis del bilancio 1964 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

Emendamento Puddu - Peralda:

«Art. 17 (aggiuntivo). Alla fine del primo comma aggiungere: "e per i compensi ai Comuni per l'opera svolta dai loro uffici tecnici"».

Emendamento Zucca - Cuccu - Milia:

«Art. 17 (soppressivo totale). L'articolo 17 è soppresso».

PRESIDENTE. Entrambi gli emendamenti si intendono decaduti. Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

TORRENTE, Segretario:

Art. 18

Nel bilancio della Regione per l'esercizio 1964 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

In aumento

Cap. 11 — Imposta sui redditi di ricchezza mobile (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3; art. 33, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e legge 5 gennaio 1953, n. 21) L. 40.000.000.

Cap. 20 — Imposta di consumo sui tabacchi (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, ed art. 37, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) lire. 110 milioni.

Cap. 29 — Interessi attivi sul conto corrente di tesoreria e sulle contabilità speciali (L.R. 11 maggio 1951, n. 11) L. 150.000.000.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In diminuzione

Cap. 116 — Spese per l'esecuzione di opere di interesse regionale e di interesse degli enti locali (art. 1, L.R. 13 giugno 1958, n. 4; LL.RR. 14 dicembre 1959, n. 19, e 23 marzo 1961, n. 5).

Spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori di opere eseguite a cura degli Uffici del Genio Civile e degli Uffici tecnici provinciali e comunali (art. 3, L.R. 13 giugno 1958, n. 4) L. 50.000.000.

Cap. 168 — Spese per la costruzione di strade di interesse regionale e di competenza degli enti locali (art. 15, L.R. 13 giugno 1958, n. 4). Spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori di opere eseguite a cura degli Uffici del Genio civile e degli Uffici tecnici provinciali e comunali (art. 3, L.R. 13 giugno 1958, n. 4) L. 50.000.000.

In aumento

Cap. 157 — Contributi negli interessi relativi a mutui erogati in contanti da istituti

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio per il miglioramento, la costruzione e l'acquisto di case di abitazione; spese per la refusione agli Istituti mutuanti dello scarto fra il valore nominale delle cartelle emesse in serie speciale ed il loro prezzo di collocamento (art. 1, L.R. 22 marzo 1960, n. 4; art. 1, L.R. 24 maggio 1962, n. 4, e art. 7, L.R. 23 gennaio 1964, n. 5) L. 345.000.000.

Cap. 158 — Fondo per la concessione della garanzia sussidiaria su mutui erogati in contanti da istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio per il miglioramento, la costruzione e l'acquisto di case di abitazione (artt. 6 e 9, L.R. 22 marzo 1960, n. 4, e art. 2, L.R. 24 maggio 1962, n. 4) lire 50.000.000.

Cap. 158 bis — Spese per il pagamento alle Amministrazioni provinciali per l'istruttoria delle pratiche, i sopralluoghi ai lavori di costruzione delle case di abitazione ed il funzionamento delle Commissioni provinciali L. 5.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, che però sono decaduti. Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 19

Le disposizioni regolamentari relative alla presente legge saranno emanate, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 20

Le convenzioni in atto, stipulate ai sensi della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, e della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, rimangono in vigore fino a totale esaurimento, limitatamente agli impegni assunti.

Le domande presentate per ottenere i benefici delle leggi regionali 22 marzo 1960, n. 4, e 24 maggio 1962, n. 4, sono valide agli effetti della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 21 è stato soppresso dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 22.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 22

La legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, e la legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, sono abrogate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

Emendamento Dettori - Usai - Falchi Pierina - Soggiu Piero:

«Norma transitoria (aggiuntivo). Le pratiche di mutuo già definite dall'Assessorato

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

ai sensi della legge regionale n. 4, per le quali sia stato emesso il decreto alla data di entrata in vigore della presente legge e che non abbiano trovato copertura finanziaria con i fondi della legge che si abroga, verranno trasmessi agli istituti finanziatori e finanziate con gli stanziamenti della presente legge».

PRESIDENTE. Il parere della Giunta sull'emendamento?

SPANO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. La Giunta è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione lo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

TORRENTE, Segretario:

Art. 23

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Riprendiamo l'articolo 7. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Dettori - Cuccu - Puddu:

«Aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma: "A coloro che contraggano il mutuo di cui al precedente comma è concesso un contributo del 2 per cento negli interessi"».

PRESIDENTE. Il parere della Giunta sull'emendamento?

SPANO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Dettori - Cuccu - Puddu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	57
maggioranza	29
favorevoli	38
contrari	19

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cadeddu - Cambosu - Campus - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Costa - Cottoni - Covacovich - Cuccu - Dedola - Del Rio - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Gardu - Ghirra - Giagu De Martini - Jovine - Lay - Latte - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Melis - Mereu - Milia - Nioi - Pazzaglia - Pernis - Petinau - Pinna - Pisano - Prevosto - Puddu - Raggio - Sassu - Soddu - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca).

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

Discorso del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, anche questa faticosa tornata della nostra assemblea, incominciata il 16 giugno, è giunta al termine. Abbiamo fra l'altro riapprovato la legge regionale 5 luglio 1963 per la istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca; abbiamo approvato la proposta di legge regionale n. 116 per la concessione di un sussidio agli ex combattenti poveri della prima guerra mondiale; il disegno di legge n. 137 di modifica alla legge regionale 2 luglio 1958, n. 11 (apertura di credito per la concessione di contributi relativi allo sviluppo delle colture foraggere); il primo programma semestrale del Piano di rinascita e infine il disegno di legge n. 129 per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.

Al centro delle nostre discussioni politiche è stato in questi ultimi due mesi il piano semestrale. Il dibattito su questo argomento, incominciato il 7 giugno, su iniziativa consiliare, si è concluso venerdì 17 luglio con l'esito ricordato. Tralascio l'attività interlocutoria.

Non voglio, in un'occasione minore come questa, proporre intrusivamente un discorso organico nella nostra assemblea a due mesi dalla solenne celebrazione del XV anniversario dell'insediamento, quando è più viva che mai in quest'aula l'eco dell'importante discorso pronunciato in quella occasione dal nostro Presidente, onorevole Cerioni, che ha richiamato l'attenzione anche di altre assemblee regionali, a cominciare da quella siciliana.

Il Presidente Cerioni ha dimostrato quanto e quale sia stato il nostro lavoro nei primi 15 anni di vita della nostra assemblea. Queste mie parole si riferiscono ad un brevissimo periodo di poco più di un mese, ma il risultato è lo stesso. Quello che emerge è, infatti, ancora una volta, l'impegno costante del Consiglio regionale.

In queste ultime settimane abbiamo lavorato con impegno, sottoponendo le nostre energie e quelle del personale ad uno sforzo severo.

Ci sta davanti un breve periodo di riposo che vi auguro di trascorrere nel modo più sereno e più lieto insieme ai vostri familiari.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Congiu ha domandato di parlare sull'ordine del giorno. Ne ha facoltà.

CONGIU (P.C.I.). Io pregherei l'onorevole Presidente della Giunta di rispondere alle sollecitazioni, che giungono da varie parti e specialmente da parte dei sindacati dei dipendenti degli Enti locali, relative alla possibilità che la Giunta assuma una iniziativa determinante sul problema particolare del Comune di Cagliari.

PRESIDENTE. L'onorevole Ghirra ha domandato di parlare sull'ordine del giorno. Ne ha facoltà.

GHIRRA (P.C.I.). Chiedo che la Giunta voglia assumere l'impegno di far includere nell'ordine del giorno della prossima tornata del Consiglio la mozione sui problemi del pensionamento. In questo modo viene accolta anche la richiesta dell'Assessore di avere tempo a disposizione per approfondire i problemi. Voglio in questa sede chiedere alla Giunta (secondo l'impegno che lo stesso onorevole Assessore ha assunto di fronte alla delegazione ricevuta qualche giorno fa), che in attesa che il Consiglio stesso si pronunci sulla mozione, la Giunta abbia a svolgere presso il nuovo Governo un'azione propria, per sollecitare il rispetto degli impegni assunti dal Governo precedente in relazione al problema appunto del pensionamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Desidero assicurare innanzitutto l'onorevole Ghirra che alla ripresa dei lavori la Giunta è disposta a discutere la mozione a cui accennava poc'anzi e che comunque in

IV LEGISLATURA

CCLXXVI SEDUTA

21 LUGLIO 1964

questo frattempo svolgerà tutti gli opportuni passi perché il nuovo Governo, come giustamente lei diceva, ribadendo gli impegni presi dal precedente, possa portare a giusta maturazione questo problema.

Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Congiu debbo assicurare che io mi sono interessato anche stamane, a seguito di un colloquio avuto con i rappresentanti sindacali del Comune di Cagliari, dei problemi riguardanti i dipendenti degli Enti locali. Continua intanto il mio interessamento nel caso specifico del Comune di Cagliari perché al più presto possibile gli organi governativi (commissione centrale per la finanza locale) esprimano il loro parere sull'aumento delle nuove tabelle organiche. Comunque, come ho detto ai sindacati, qualora queste decisioni tardassero,

io non sono alieno dall'esaminare a fondo il problema per vedere di trovare la possibilità di emanare provvedimenti che, da un punto di vista strettamente giuridico, forse non sono così pacifici nella interpretazione, ma che comunque hanno indubbiamente un rilevante valore di carattere politico.

PRESIDENTE. Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 21 e 20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI
Il Direttore
Avv. Marco Diliberto

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1964